ISSN 0378-7028

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

L 370

28° anno

31 dicembre 1985

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

* **Regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada** 1

* **Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada** 8

* **Regolamento (CEE) n. 3822/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che modifica il regolamento (CEE) n. 918/83 relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali** 22

* **Regolamento (CEE) n. 3823/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che modifica, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo, il regolamento (CEE) n. 2950/83 concernente l'applicazione della decisione 83/516/CEE del Consiglio relativa ai compiti del Fondo sociale europeo** 23

* **Regolamento (CEE) n. 3824/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che modifica, per estenderlo agli indipendenti, il regolamento (CEE) n. 2950/83 concernente l'applicazione della decisione 83/516/CEE relativa ai compiti del Fondo sociale europeo** 25

* **Regolamento (CEE) n. 3825/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo alla conclusione degli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea, da un lato, e rispettivamente la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera, dall'altro, sul regime applicabile dal 1° gennaio al 28 febbraio 1986 agli scambi tra la Spagna e il Portogallo, da un lato, e rispettivamente l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia, la Svezia e la Svizzera, dall'altro** 26

Accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e gli stati membri di detta Comunità, da un lato, e rispettivamente la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera, dall'altro, sul regime applicabile, dal 1° gennaio al 28 febbraio 1986, agli scambi tra la Spagna e il Portogallo, da un lato, e rispettivamente l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia, la Svezia e la Svizzera, dall'altro 27

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio e Commissione

85/567/CECA :

* **Decisione dei rappresentanti dei governi degli stati membri, riuniti in sede di Consiglio, e della Commissione, del 20 dicembre 1985, relativa alla conclusione degli accordi, in forma di scambio di lettere, tra gli stati membri e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e rispettivamente la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera, dall'altro, sul regime applicabile agli scambi dal 1° gennaio 1986 al 28 febbraio 1986 tra la Spagna e il Portogallo, da un lato, e rispettivamente l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia, la Svezia e la Svizzera, dall'altro** 38

Consiglio

85/568/CEE :

* **Decisione del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che modifica, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo, la decisione 83/516/CEE relativa ai compiti del Fondo sociale europeo** 40

85/569/CEE :

* **Decisione del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativa alla conclusione dell'accordo di disciplina concertata tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia sugli scambi reciproci di formaggi** 41

Accordo di disciplina concertata tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia sugli scambi reciproci di formaggi 42

85/570/CEE :

* **Decisione del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativa alla conclusione dell'accordo, in forma di verbale concordato, che proroga l'accordo temporaneo di disciplina concertata tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria sugli scambi reciproci di formaggi** 46

Accordo in forma di verbale concordato che proroga l'accordo temporaneo di disciplina concertata tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria sugli scambi reciproci di formaggi 47

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3820/85 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1985

relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la decisione del Consiglio, del 13 maggio 1965, relativa all'armonizzazione di alcune disposizioni che incidono sulla concorrenza nel settore dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili (1), in particolare la sezione III,

vista la proposta della Commissione (2),

visto il parere del Parlamento europeo (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

considerando che nel settore dei trasporti su strada le disposizioni comunitarie in materia sociale sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 543/69 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2829/77 (6); che queste disposizioni mirano all'armonizzazione delle condizioni di concorrenza tra i trasporti terrestri, in particolare per quanto riguarda il settore dei trasporti su strada, nonché al miglioramento delle condizioni di lavoro e della sicurezza stradale ; che i progressi compiuti in questi campi devono essere salvaguardati e approfonditi ; che è tuttavia necessaria una maggiore flessibilità delle disposizioni attuali, pur senza pregiudicarne gli obiettivi ;

considerando che, tenendo conto delle considerazioni esposte qui di seguito, conviene, per ragioni di chiarezza, riunire in un testo unico tutte le disposizioni applicabili in materia ed abrogare pertanto il regolamento (CEE) n. 543/69 ; che conviene tuttavia mantenere in vigore per un certo periodo gli esoneri di cui all'articolo 4 per taluni veicoli e le disposizioni dell'articolo 15 per taluni trasporti di viaggiatori ;

considerando che le disposizioni del presente regolamento relative alle condizioni di lavoro non possono pregiudicare la competenza delle parti sociali a stipulare disposizioni più favorevoli ai lavoratori, segnatamente nel quadro di contratti collettivi di lavoro ; che, per favorire il progresso sociale o migliorare la sicurezza stradale, ciascuno stato membro deve mantenere la facoltà di applicare talune misure appropriate ;

considerando che, tenuto conto della diminuzione degli effettivi di agenti di scorta e di bigliettai, non è più necessario regolamentare i periodi di riposo dei membri dell'equipaggio diversi dal conducente ;

considerando che la sostituzione della settimana mobile con quella fissa è atta a facilitare l'organizzazione dei lavori dei conducenti e migliorare il controllo ;

considerando che occorre fissare un regime applicabile ai trasporti internazionali provenienti da o a destinazione di un paese terzo o tra due paesi terzi con transito sul territorio di uno stato membro ; che conviene applicare a questi trasporti le disposizioni dell'accordo europeo relativo al lavoro degli equipaggi dei veicoli che effettuano trasporti internazionali su strada (AETS) del 1° luglio 1970 ; che nel caso dei veicoli immatricolati in uno stato che non sia parte contraente dell'AETS tali disposizioni si applicano soltanto alla parte del tragitto effettuata all'interno della Comunità ;

considerando che, poiché la materia dell'AETS rientra nel campo d'applicazione del presente regolamento, la competenza per negoziare e concludere l'accordo in questione spetta alla Comunità ; che le particolari circostanze dei negoziati relativi all'AETS giustificano tuttavia, a titolo eccezionale, una procedura secondo cui gli stati membri della Comunità depositano separatamente gli strumenti di ratifica o di adesione nel quadro di un'azione concertata, pur agendo nell'interesse e per conto della Comunità ;

considerando che, per garantire nel traffico intracomunitario la preminenza del diritto comunitario, gli stati membri devono far valere, al momento del deposito dei loro strumenti di ratifica o di adesione, una riserva in base alla quale i trasporti internazionali tra gli stati membri non vanno considerati trasporti internazionali ai sensi dell'accordo ;

---

(1) GU n. 88 del 24. 5. 1965, pag. 1500/65.
(2) GU n. C 100 del 12. 4. 1984, pag. 3, e GU n. C 223 del 3. 9. 1985, pag. 5.
(3) GU n. C 122 del 20. 5. 1985, pag. 168.
(4) GU n. C 104 del 25. 4. 1985, pag. 4, e GU n. C 303 del 25. 11. 1985, pag. 29.
(5) GU n. L 77 del 29. 3. 1969, pag. 49.
(6) GU n. L 334 del 24. 12. 1977, pag. 1.

considerando che le possibilità previste dall'accordo stesso per le parti contraenti di concludere convenzioni bilaterali recanti deroga all'accordo stesso per quanto riguarda il traffico di frontiera ed il traffico di transito, rientra in linea di massima nella competenza della Comunità ;

considerando che, se una modifica del regime interno della Comunità nel settore considerato richiede una corrispondente modifica dell'accordo, gli stati membri procedono di comune accordo affinché tale modifica sia apportata nell'ambito dell'accordo e secondo la procedura ivi prevista ;

considerando che taluni trasporti possono essere esclusi dal campo d'applicazione del presente regolamento ;

considerando che è auspicabile completare e chiarire talune definizioni ed aggiornare talune disposizioni, in particolare per quanto riguarda l'esenzione prevista per alcune categorie di veicoli ;

considerando che è opportuno prevedere disposizioni riguardo all'età minima dei conducenti addetti ai trasporti di merci o ai trasporti di viaggiatori, tenendo anche conto di talune esigenze di formazione professionale, nonché riguardo all'età minima degli assistenti alla guida e dei bigliettai ; che, a fini di formazione professionale, gli stati membri devono avere la facoltà di ridurre a 16 anni compiuti l'età minima degli assistenti di guida ;

considerando che occorre limitare la durata della guida continua e giornaliera, senza tuttavia che tale regolamentazione possa pregiudicare le regolamentazioni nazionali che obbligano il conducente a guidare il veicolo soltanto finché sia in grado di farlo in piena sicurezza ;

considerando che un prolungamento del periodo giornaliero di guida e una simultanea riduzione del periodo di guida nell'arco di due settimane sono atti a facilitare la gestione delle imprese di trasporto contribuendo al tempo stesso al progresso sociale ;

considerando che le disposizioni relative alle interruzioni di guida dovrebbero essere adattate a causa del prolungamento del periodo di guida giornaliero ;

considerando che è opportuno fissare le durate minime e le altre condizioni alle quali è soggetto il riposo giornaliero e settimanale dei conducenti ;

considerando che lo svolgimento dei viaggi verrebbe agevolato se il conducente avesse la possibilità di frazionare il proprio periodo di riposo giornaliero, segnatamente per non essere costretto a consumare i pasti e prendere alloggio nello stesso luogo ;

considerando che è benefico per il progresso sociale e per la sicurezza stradale aumentare la durata del riposo settimanale, prevedendo al tempo stesso la possibilità di riduzioni dei periodi di riposo, purché il conducente possa recuperare, in un luogo di sua scelta ed entro un termine stabilito, le ore di riposo di cui non ha beneficiato ;

considerando che numerosi trasporti su strada all'interno della Comunità utilizzano una nave traghetto o un convoglio ferroviario per una parte del percorso ; che occorre pertanto che la regolamentazione preveda, per quanto riguarda i riposi giornalieri, disposizioni appropriate a detti trasporti ;

considerando che per motivi di sicurezza della circolazione stradale deve essere fatto divieto di concedere premi in base alla distanza percorsa e/o al tonnellaggio trasportato, che potrebbero mettere in pericolo la sicurezza della circolazione stradale ;

considerando che è desiderabile prevedere la possibilità di derogare al presente regolamento per taluni trasporti nazionali aventi caratteristiche particolari ; che occorre che in caso di deroghe gli stati membri si assicurino che non viene compromesso il livello di protezione sociale e di sicurezza della circolazione stradale ;

considerando che la particolare natura del settore del trasporto di viaggiatori giustifica una nuova definizione della categoria di veicoli che gli stati membri possono dispensare dall'osservanza del presente regolamento nel settore dei trasporti nazionali ;

considerando che gli stati membri dovrebbero essere abilitati, con l'autorizzazione della Commissione, ad accordare deroghe al presente regolamento in circostanze eccezionali ; che in caso d'urgenza tali deroghe si dovrebbero poter accordare per un periodo limitato senza preventiva autorizzazione della Commissione ;

considerando che per i conducenti dei veicoli adibiti a servizi regolari di viaggiatori una copia dell'orario e un estratto del registro dell'impresa possono sostituire l'apparecchio di controllo ; che per l'applicazione del presente regolamento e per la prevenzione degli abusi sarebbe utile far rilasciare ai conducenti che lo chiedano estratti dei loro registri di servizio ;

considerando che nell'interesse di un efficace controllo dovrebbe essere soppressa la deroga all'obbligo di installare ed utilizzare l'apparecchio di controllo nei servizi regolari internazionali di viaggiatori, tranne certi servizi frontalieri ;

considerando che occorre sottolineare l'importanza e la necessità di osservare il presente regolamento da parte dei datori di lavoro e dei conducenti ;

considerando che conviene che la Commissione segua l'evoluzione della situazione negli stati membri e presenti ogni due anni al Consiglio ed al Parlamento europeo una relazione sull'applicazione del presente regolamento ;

considerando che, per l'applicazione e il controllo del presente regolamento, è utile che gli stati membri si accordino assistenza reciproca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

SEZIONE I

Definizione

Articolo 1

Ai sensi del presente regolamento si intendono per :

1) « trasporti su strada » : qualsiasi spostamento su strade aperte ad uso pubblico, a vuoto o a carico, d'un veicolo adibito al trasporto di viaggiatori o di merci ;

2) « veicoli » : gli autoveicoli, i trattori, i rimorchi e i semirimorchi, ove con tali termini si intende :

a) « autoveicolo » : qualsiasi veicolo munito d'un dispositivo meccanico di propulsione che circola su strada con mezzi propri, senza guida di rotaie, e che è normalmente adibito al trasporto di viaggiatori o di merci ;

b) « trattore » : qualsiasi veicolo munito d'un dispositivo meccanico di propulsione che circola su strada con mezzi propri, senza guida di rotaie, concepito in particolare per tirare, spingere o azionare rimorchi, semirimorchi, attrezzi o macchine ;

c) « rimorchio » : qualsiasi mezzo di trasporto destinato ad essere agganciato ad un autoveicolo o ad un trattore ;

d) « semirimorchio » : un rimorchio privo di assale anteriore, collegato in maniera che una parte considerevole del peso di detto rimorchio e del suo carico sia sostenuta dal trattore o dall'autoveicolo ;

3) « conducente » : chiunque sia addetto alla guida d'un veicolo, anche per un breve periodo, o che si trovi a bordo del veicolo per poterlo all'occorrenza guidare ;

4) « settimana » : il periodo tra le ore 0.00 del lunedì e le ore 24.00 della domenica ;

5) « riposo » : ogni periodo ininterrotto di almeno un'ora durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo ;

6) « peso massimo autorizzato » : il peso massimo ammissibile del veicolo in ordine di marcia, carico utile compreso ;

7) « servizi regolari di viaggiatori » : i trasporti nazionali ed internazionali conformi alla definizione di cui all'articolo 1 del regolamento n. 117/66/CEE del Consiglio, del 28 luglio 1966, relativo all'emanazione di norme comuni per i trasporti internazionali su strada di persone, effettuati con autobus ([1]).

SEZIONE II

Campo d'applicazione

Articolo 2

1. Il presente regolamento si applica ai trasporti su strada di cui all'articolo 1, punto 1, effettuati all'interno della Comunità.

2. L'accordo europeo relativo al lavoro degli equipaggi dei veicoli che effettuano trasporti internazionali su strada (AETS) si applica, in sostituzione delle presenti norme, alle operazioni internazionali di trasporto su strada :

— in provenienza da o a destinazione di paesi terzi che sono parti contraenti dell'accordo o in transito attraverso tali paesi, per l'intero tragitto, mediante veicoli immatricolati in uno stato membro o in uno di tali paesi terzi ;

— in provenienza da o a destinazione di paesi terzi che non sono parti contraenti dell'accordo, mediante veicoli immatricolati in uno di tali paesi terzi, per ogni tragitto effettuato all'interno della Comunità.

Articolo 3

La Comunità intraprenderà con i paesi terzi i negoziati che risultassero necessari per l'applicazione del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento non si applica ai trasporti effettuati a mezzo di :

1) veicoli adibiti al trasporto di merci ed il cui peso massimo autorizzato, compreso il peso dei rimorchi o dei semirimorchi, non supera le 3,5 tonnellate ;

2) veicoli adibiti al trasporto di viaggiatori che, in base al loro tipo di costruzione e alla loro attrezzatura, sono atti a trasportare nove persone al massimo, conducente compreso, e sono destinati a tal fine ;

3) veicoli adibiti ai trasporti di viaggiatori in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri ;

4) veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 30 chilometri orari ;

5) veicoli adibiti al servizio, o posti sotto il controllo, di forze armate, protezione civile, vigili del fuoco e forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico ;

6) veicoli adibiti ai servizi delle fognature, di protezione contro le inondazioni, dell'acqua, del gas, dell'elettricità, della rete stradale, delle nettezza urbana, dei telegrafi, dei telefoni, delle spedizioni postali, della radiodiffusione, della televisione e della rilevazione di emittenti o rivecenti di televisione o radio ;

7) veicoli utilizzati per emergenze temporanee o nel corso di operazioni di salvataggio ;

8) veicoli speciali adibiti ad usi medici ;

9) veicoli che trasportano materiale per circhi o parchi di divertimenti ;

10) carri attrezzi ;

11) veicoli sottoposti a prove su strada a fini di miglioramento tecnico, riparazione o manutenzione, e veicoli nuovi o trasformati non ancora messi in circolazione ;

12) veicoli adibiti al trasporto non commerciale dei beni per uso privato ;

13) veicoli adibiti alla raccolta del latte presso le fattorie e alla riconsegna alla fattoria di contenitori di latte o di prodotti a base di latte per l'alimentazione animale.

([1]) GU n. 147 del 9. 8. 1966, pag. 2688/66.

SEZIONE III

Equipaggi

Articolo 5

1. L'età minima dei conducenti addetti ai trasporti di merci è fissata come segue :

a) per i veicoli, ivi compresi eventualmente i rimorchi e i semirimorchi, il cui peso massimo autorizzato è pari o inferiore a 7,5 tonnellate, 18 anni compiuti ;

b) per gli altri veicoli :

— 21 anni compiuti, o

— 18 anni compiuti a condizione che l'interessato sia munito di un certificato di idoneità professionale, riconosciuto da uno degli stati membri, che ne attesti la compiuta formazione di conducente per trasporti di merci su strada, conformemente alla normativa comunitaria sul livello minimo di formazione dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto su strada.

2. I conducenti adibiti ai trasporti di viaggiatori devono avere almeno 21 anni di età.

I conducenti adibiti ai trasporti di viaggiatori su percorsi che superano un raggio di 50 chilometri dal luogo di stazionamento abituale del veicolo devono soddisfare anche ad una delle seguenti condizioni :

a) avere esercitato per almeno un anno l'attività di conducente adibito al trasporto di merci mediante veicoli il cui peso massimo autorizzato sia superiore a 3,5 tonnellate ;

b) aver esercitato per almeno un anno l'attività di conducente adibito al trasporto di viaggiatori su percorsi che non superano un raggio di 50 chilometri dal luogo di stazionamento abituale del veicolo o ad altri tipi di trasporto di viaggiatori che non sono soggetti al presente regolamento, sempreché l'autorità competente ritenga che essi abbiano in tal modo acquisito l'esperienza necessaria ;

c) essere muniti di un certificato di idoneità professionale, riconosciuto da uno degli stati membri, che ne attesti la compiuta formazione di conducente per trasporti di viaggiatori su strada, conformemente alla normativa comunitaria sul livello minimo di formazione dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto su strada.

3. L'età minima degli assistenti alla guida e dei bigliettai è fissata a 18 anni compiuti.

4. I conducenti di veicoli adibiti al trasporto di viaggiatori sono esentati dai requisiti di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), qualora abbiano esercitato detta attività per almeno un anno anteriormente al 1° ottobre 1970.

5. Per i trasporti nazionali entro un raggio di 50 chilometri dal luogo di servizio del veicolo, ivi compresi i comuni il cui centro si trova entro tale raggio, ogni stato membro può ridurre l'età minima degli assistenti alla guida a 16 anni compiuti, a condizione che sia a scopo di formazione professionale e nei limiti delle disposizioni nazionali in materia di occupazione.

SEZIONE IV

Periodi di guida

Articolo 6

1. Il periodo complessivo di guida tra due periodi di riposo giornaliero o tra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale, definito in appresso « periodo di guida giornaliero », non deve superare 9 ore. Può essere esteso due volte in una settimana a 10 ore.

Dopo un massimo di sei periodi di guida giornalieri, il conducente deve prendere un periodo di riposo settimanale come stabilito all'articolo 8, paragrafo 3.

Il periodo di riposo settimanale può essere rinviato alla fine del sesto giorno se la durata massima di guida nel corso dei sei giorni non supera il massimo corrispondente a sei periodi di guida giornalieri.

Nel caso di trasporti internazionali di viaggiatori diversi dai servizi regolari, i termini « sei » e « sesto » del secondo e terzo comma sono sostituiti rispettivamente da « dodici » e « dodicesimo ».

Gli stati membri possono estendere l'applicazione del comma precedente ai trasporti nazionali di viaggiatori nel loro territorio, esclusi i servizi regolari.

2. Il periodo complessivo di guida non deve superare 90 ore in un periodo di due settimane consecutive.

SEZIONE V

Interruzioni e periodi di riposo

Articolo 7

1. Dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza il conducente deve osservare un'interruzione di almeno 45 minuti, a meno che non inizi un periodo di riposo.

2. Questa interruzione può essere sostituita da interruzioni di almeno 15 minuti ciascuna, intercalate nel periodo di guida o immediatamente dopo tale periodo, in modo da assicurare l'osservanza del paragrafo 1.

3. In deroga al paragrafo 1, gli stati membri possono, nel caso di trasporti regolari nazionali di viaggiatori, fissare l'interruzione minima a 30 minuti dopo un periodo di guida che non superi quattro ore. Questa deroga può essere concessa solo se interruzioni di guida superiori a 30 minuti rischiano di ostacolare il traffico in città e se non è possibile concedere ai conducenti di inserire un'interruzione di 15 minuti nelle 4 ore e mezza di guida precedenti l'interruzione di 30 minuti.

4. Durante tali interruzioni il conducente non può effettuare altri lavori. A norma del presente articolo, il tempo di attesa e il tempo non dedicato alla guida passato in un veicolo in movimento, una nave traghetto o un treno non sono considerati « altri lavori ».

5. Le interruzioni osservate a norma del presente articolo non possono essere considerate come riposo giornaliero.

Articolo 8

1. In un periodo di 24 ore il conducente deve avere un periodo di riposo giornaliero minimo di 11 ore consecutive che potrebbe essere ridotto ad un minimo di 9 ore consecutive non più di tre volte in una settimana, a condizione che in compenso sia concesso un periodo equivalente di riposo prima della fine della settimana successiva.

I giorni in cui il riposo non è ridotto conformemente al primo comma, esso può essere preso in due o tre periodi separati nell'arco delle 24 ore, uno dei quali deve essere di almeno 8 ore consecutive. In questo caso il periodo minimo di riposo è esteso a 12 ore.

2. In ciascun periodo di 30 ore durante il quale a bordo di un veicolo vi siano almeno due conducenti, ciascuno di loro deve avere un periodo minimo di riposo giornaliero non inferiore ad 8 ore consecutive.

3. Nel corso di ogni settimana uno dei periodi di riposo di cui ai paragrafi 1 e 2 è esteso, a titolo di riposo settimanale, ad un totale di 45 ore consecutive. Questo periodo di riposo può essere ridotto ad un minimo di 36 ore consecutive se preso nel luogo di stazionamento abituale del veicolo o nella sede del conducente o ad un minimo di 24 ore consecutive se preso fuori da tali luoghi. Ogni riduzione è compensata da un periodo equivalente di riposo continuo prima della fine della terza settimana che segue la settimana considerata.

4. Un periodo di riposo settimanale che s'inizi in una settimana e si prolunghi nella settimana successiva può essere collegato a una di queste settimane.

5. In caso di trasporto di viaggiatori a cui si applichi l'articolo 6, paragrafo 1, quarto e quinto comma, un periodo di riposo settimanale può essere rinviato alla settimana successiva a quella per cui il riposo settimanale è dovuto e collegato al riposo settimanale di questa seconda settimana.

6. I periodi di riposo presi come compensazione per la riduzione del riposo giornaliero e/o settimanale devono essere collegati ad un altro periodo di riposo di almeno 8 ore e devono essere concessi, a richiesta dell'interessato, nel luogo di parcheggio del veicolo o nella sede del conducente.

7. Il risposo giornaliero può essere preso nel veicolo purché questo sia provvisto di una cuccetta e sia in sosta.

Articolo 9

In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, qualora nel settore dei trasporti di merci o di viaggiatori un conducente accompagni un veicolo trasportato da una nave traghetto o da un convoglio ferroviario, il riposo giornaliero può essere interrotto, una sola volta, purché ricorrano le seguenti condizioni :

— la parte di riposo giornaliero fruita a terra deve poter essere antecedente o successiva alla parte di riposo giornaliero fruita a bordo della nave traghetto o del convoglio ferroviario ;

— il periodo compreso tra le due parti di riposo giornaliero deve essere quanto più possibile breve e non può in nessun caso eccedere un'ora prima dell'imbarco o dopo lo sbarco ; le formalità doganali sono comprese nelle operazioni di imbarco o di sbarco ;

— durante le due parti del riposo giornaliero il conducente deve poter disporre di un letto o di una cuccetta.

Il riposo giornaliero così interrotto è aumentato di 2 ore.

SEZIONE VI

Divieto di concedere alcuni tipi di compensi

Articolo 10

È vietato retribuire i conducenti salariati neppure mediante la concessione di premi o maggiorazioni di salario, in base alle distanze percorse e/o al volume delle merci trasportate, a meno che queste retribuzioni non siano tali da compromettere la sicurezza della circolazione stradale.

SEZIONE VII

Deroghe

Articolo 11

Ciascuno stato membro può applicare minimi superiori o massimi inferiori a quelli fissati agli articoli da 5 a 8. Tuttavia, il presente regolamento continua ad applicarsi ai conducenti che effettuino trasporti internazionali su veicoli immatricolati in un altro stato membro.

Articolo 12

A condizione di non compromettere la sicurezza della circolazione stradale e per poter raggiungere un punto di arresto appropriato, il conducente può derogare al presente regolamento nei limiti necessari alla protezione della sicurezza delle persone, del veicolo o del suo carico. Il conducente deve menzionare sul foglio di registrazione dell'apparecchio di controllo o nel registro di servizio il genere e il motivo della deroga a dette disposizioni.

Articolo 13

1. Ogni stato membro può concedere per il suo territorio o, con l'accordo degli stati interessati, per il territorio di altri stati membri deroghe a qualsiasi disposizione del presente regolamento applicabile ai trasporti effettuati da un veicolo appartenente ad una o più delle seguenti categorie :

a) veicoli adibiti al trasporto di viaggiatori che, secondo il tipo di costruzione o di attrezzatura, sono adatti a trasportare non più di 17 persone, conducente compreso, e destinati a tale scopo ;

b) veicoli utilizzati dalle autorità pubbliche per servizi pubblici che non fanno concorrenza ai trasportatori professionali ;

c) veicoli utilizzati da imprese agricole, orticole, forestali o di pesca per trasporto di merci nel raggio di 50 chilometri dal luogo di stazionamento abituale del veicolo, incluso il territorio dei comuni i cui centri si trovino all'interno del raggio anzidetto ;

d) veicoli adibiti al trasporto di rifiuti di animali o di carcasse non destinate al consumo umano ;

e) veicoli adibiti al trasporto di animali vivi dalle fattorie ai mercati locali o viceversa, o dai mercati ai macelli locali ;

f) veicoli utilizzati come negozi mobili nei mercati locali o per la vendita a domicilio, per operazioni di banca, cambio o risparmio, per il culto, il prestito di libri, dischi o cassette, per manifestazioni culturali o mostre itineranti, appositamente attrezzati per tali scopi ;

g) veicoli adibiti al trasporto del materiale o dell'attrezzatura da utilizzare nell'esercizio della professione del loro conducente entro un raggio di 50 chilometri dal luogo di stazionamento abituale del veicolo purché la guida del veicolo non rappresenti l'attività principale del conducente e la deroga non pregiudichi gravemente gli obiettivi perseguiti dal regolamento ; gli stati membri possono subordinare la deroga all'autorizzazione individuale ;

h) veicoli operanti esclusivamente in isole con un'area non superiore a 2 300 km², che non siano collegate al resto del territorio nazionale mediante ponte, guado o galleria che consentano il passaggio di automezzi ;

i) veicoli adibiti al trasporto di merci, che per la loro propulsione utilizzano gas prodotto sul veicolo o elettricità, o muniti di dispositivo rallentatore nella misura in cui tali veicoli, a norma della legislazione dello stato membro d'immatricolazione, sono assimilati ai veicoli con motore a benzina o a gasolio il cui peso massimo autorizzato, compreso quello dei rimorchi o dei semirimorchi, non supera 3,5 tonnellate ;

j) veicoli adibiti a scuola guida per l'ottenimento della patente di guida ;

k) trattori esclusivamente destinati a lavori agricoli e forestali.

Gli stati membri informano la Commissione delle deroghe concesse in base al presente paragrafo.

2. Gli stati membri, previa autorizzazione della Commissione, possono derogare all'applicazione delle disposizioni del presente regolamento per i trasporti effettuati in circostanze eccezionali purché la deroga non pregiudichi gravemente gli obiettivi perseguiti dal regolamento.

In casi urgenti essi possono concedere una deroga temporanea, per un periodo non superiore a 30 giorni, notificandola immediatamente alla Commissione.

La Commissione notifica agli altri stati membri ogni deroga concessa in base al presente paragrafo.

SEZIONE VIII

Controllo e sanzioni

Articolo 14

1. Per i trasporti regolari di viaggiatori

— nazionali,

— internazionali, i cui capilinea sono situati ad una distanza di 50 chilometri in linea d'aria da una frontiera tra due stati membri ed il cui percorso di linea non supera 100 chilometri,

a cui si applica il presente regolamento l'impresa stabilisce un orario di servizio e tiene un registro di servizio.

2. Nel registro di servizio debbono risultare, per ciascun conducente, il nominativo, la sede, nonché l'orario prestabilito per i vari periodi di guida, gli altri periodi di lavoro ed i periodi di disponibilità.

3. Il registro deve contenere tutte le indicazioni di cui al paragrafo 2 per un periodo minimo comprendente la settimana in corso, la settimana precedente e la settimana successiva.

4. Il registro deve essere firmato dal titolare dell'impresa o da un suo delegato.

5. Ogni conducente addetto ad un servizio di cui al paragrafo 1 deve essere munito di un estratto del registro di servizio e di una copia dell'orario di servizio.

6. Il registro di servizio è tenuto dall'impresa per un anno dopo lo scadere del periodo cui si riferisce. L'impresa deve dare al conducente interessato un estratto del registro di servizio qualora questo lo richieda.

7. Il presente articolo non si applica ai conducenti di veicoli muniti di un apparecchio di controllo, utilizzato conformemente al regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (1).

Articolo 15

1. L'impresa organizza il lavoro dei conducenti in modo che siano in grado di osservare le appropriate disposizioni del presente regolamento e quelle del regolamento (CEE) n. 3821/85.

(1) Vedi pagina 8 della presente Gazzetta ufficiale.

2. L'impresa verifica periodicamente che questi due regolamenti siano stati osservati. Se si accertano infrazioni, l'impresa adotta i provvedimenti necessari per impedirne il ripetersi.

Articolo 16

1. La Commissione elabora una relazione biennale sull'attuazione del presente regolamento da parte degli stati membri e sull'evoluzione dei settori considerati. Essa presenta la relazione al Consiglio e al Parlamento europeo entro tredici mesi dalla scadenza del periodo di due anni cui si riferisce.

2. Al fine di consentire alla Commissione di elaborare la relazione di cui al paragrafo 1, gli stati membri comunicano ogni due anni alla Commissione le informazioni necessarie, utilizzando un formulario apposito. Tali informazioni devono essere trasmesse alla Commissione al più tardi entro il 30 settembre successivo allo scadere del periodo di due anni cui si riferisce la relazione.

3. Previa consultazione degli stati membri, la Commissione redige il modello di formulario.

Articolo 17

1. Gli stati membri adottano tempestivamente, previa consultazione della Commissione, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie all'esecuzione del presente regolamento.

Tali disposizioni riguardano, tra l'altro, l'organizzazione, la procedura e gli strumenti di controllo, nonché le sanzioni applicabili in caso di infrazione.

2. Gli stati membri si accordano assistenza reciproca ai fini dell'applicazione del presente regolamento e del relativo controllo.

3. Nell'ambito di questa assistenza reciproca le competenti autorità degli stati membri si comunicano le informazioni disponibili concernenti :

— le infrazioni al presente regolamento commesse da non residenti e qualsiasi sanzione da essi applicata per tali infrazioni ;

— qualsiasi sanzione applicata da uno stato membro ai propri residenti per infrazioni commesse in altri stati membri.

SEZIONE IX

Disposizioni finali

Articolo 18

1. Il regolamento (CEE) n. 543/69 è abrogato.

Tuttavia :

— l'articolo 4 di detto regolamento rimane applicabile fino al 31 dicembre 1989 ai veicoli usati dalle autorità pubbliche per assicurare servizi pubblici che non fanno concorrenza ai trasportatori professionali nonché ai trattori esclusivamente destinati ai lavori agricoli e forestali locali. Gli stati membri possono però prescrivere che il presente regolamento si applichi ai suddetti trasporti nazionali nel loro territorio a decorrere da una data anteriore ;

— l'articolo 15 di detto regolamento rimane applicabile fino al 31 dicembre 1989 ai veicoli e ai conducenti addetti ai trasporti internazionali regolari di viaggiatori, nella misura in cui i veicoli che effettuano tali servizi non siano muniti di un apparecchio di controllo utilizzato conformemente al regolamento (CEE) n. 3821/85.

2. I riferimenti al regolamento abrogato in virtù del paragrafo 1 devono intendersi come riferimenti fatti al presente regolamento.

Articolo 19

Il presente regolamento entra in vigore il 29 settembre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. KRIEPS

REGOLAMENTO (CEE) N. 3821/85 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1985

relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1463/70 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2828/77 (5), ha introdotto un apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada ;

considerando che, tenendo conto delle considerazioni esposte qui di seguito conviene, per ragioni di chiarezza, riunire in un testo unico tutte le disposizioni applicabili in materia ed abrogare pertanto il regolamento (CEE) n. 1463/70 ; che conviene tuttavia mantenere in vigore per un certo periodo l'esonero di cui all'articolo 3, paragrafo 1, per taluni trasporti di viaggiatori ;

considerando che l'utilizzazione di un apparecchio di controllo che possa indicare i gruppi di tempi di cui al regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (6), è atto a garantire un efficace controllo di dette disposizioni ;

considerando che l'obbligo di istituire un siffatto apparecchio di controllo può essere imposto soltanto ai veicoli immatricolati negli stati membri ; che taluni di questi veicoli possono inoltre essere esclusi senza inconvenienti dal campo d'applicazione del presente regolamento ;

considerando che in circostanze eccezionali gli stati membri dovrebbero essere abilitati ad accordare, con l'autorizzazione della Commissione, deroghe al presente regolamento per taluni veicoli ; che in casi d'urgenza tali deroghe si dovrebbero poter accordare per un periodo limitato senza preventiva autorizzazione della Commissione ;

considerando che, per effettuare un controllo efficace, l'apparecchio deve essere di sicuro funzionamento, di facile impiego e concepito in modo da escludere al massimo le possibilità di frode ; che a tale scopo è in particolare necessario che l'apparecchio di controllo fornisca su fogli individuali a ciascun conducente registrazioni dei diversi gruppi di tempi sufficientemente esatte e facilmente identificabili ;

considerando che una registrazione automatica di altri elementi riguardanti la marcia del veicolo, quali la velocità e il percorso, può contribuire notevolmente alla sicurezza della circolazione e alla guida razionale del veicolo e che pertanto si ravvisa l'opportunità di procedere anche alla registrazione di tali elementi ;

considerando che, per evitare qualsiasi ostacolo all'immatricolazione dei veicoli muniti degli apparecchi di controllo, nonché qualsiasi ostacolo alla loro messa in circolazione o al loro uso ed all'utilizzazione di detti apparecchi, su tutto il territorio degli stati membri, è necessario stabilire norme comunitarie per la costruzione e l'installazione degli apparecchi di controllo e prevedere una procedura d'omologazione CEE ;

considerando che, in caso di divergenze fra stati membri relative ad un'omologazione CEE, occorre che la Commissione possa deliberare mediante una decisione sulla controversia se gli stati stessi non l'hanno potuta risolvere nel termine di sei mesi ;

considerando che per l'applicazione del presente regolamento e per la prevenzione degli abusi sarebbe utile far rilasciare ai conducenti che la chiedono una copia dei loro fogli di registrazione ;

considerando che gli obiettivi citati del controllo dei tempi di lavoro e riposo esigono che i datori di lavoro e i conducenti siano tenuti a vigilare sul buon funzionamento dell'apparecchio eseguendo accuratamente le operazioni richieste dalla regolamentazione ;

considerando che le disposizioni che disciplinano il numero di fogli di registrazione che un conducente deve tener con sé devono essere modificate in seguito alla sostituzione della settimana mobile con quella fissa ;

considerando che il progresso tecnico rende necessario un rapido adeguamento delle prescrizioni tecniche di cui agli allegati del presente regolamento ; che occorre, per facilitare l'attuazione delle misure necessarie a tal fine, prevedere una procedura di stretta cooperazione fra gli stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato consultivo ;

considerando che conviene che gli stati membri si scambiano le informazioni disponibili in merito alle trasgressioni constatate ;

considerando che per garantire un funzionamento sicuro e regolare dell'apparecchio di controllo conviene prevedere condizioni uniformi per le verifiche ed i controlli periodici cui l'apparecchio installato deve essere sottoposto,

---

(1) GU n. C 100 del 12. 4. 1984, pag. 3.
GU n. C 223 del 3. 9. 1985, pag. 5.
(2) GU n. C 122 del 20. 5. 1985, pag. 168.
(3) GU n. C 104 del 25. 4. 1985, pag. 4.
GU n. C 303 del 25. 11. 1985, pag. 29.
(4) GU n. L 164 del 27. 7. 1970, pag. 1.
(5) GU n. L 334 del 24. 12. 1977, pag. 11.
(6) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

CAPITOLO I

Principi e campo d'applicazione

Articolo 1

L'apparecchio di controllo ai sensi del presente regolamento deve rispondere, per quanto riguarda le condizioni di costruzione, di montaggio, di utilizzazione e di controllo, alle prescrizioni del presente regolamento, compresi gli allegati I e II.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni che figurano nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3820/85.

Articolo 3

1. L'apparecchio di controllo deve essere montato e utilizzato sui veicoli adibiti al trasporto su strada di viaggiatori o di merci ed immatricolati in uno stato membro, ad eccezione dei veicoli elencati all'articolo 4 e all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3820/85.

2. Gli stati membri possono dispensare dall'applicazione del presente regolamento i veicoli di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3820/85. Gli stati membri comunicano alla Commissione tutte le dispense concesse in base al presente paragrafo.

3. Gli stati membri, previa autorizzazione della Commissione, possono dispensare dall'applicazione del presente regolamento i veicoli di cui all'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3820/85. In casi urgenti essi possono concedere una dispensa temporanea per un periodo non superiore a 30 giorni, notificandola immediatamente alla Commissione. La Commissione notifica agli altri stati membri tutte le dispense concesse in base al presente paragrafo.

4. Gli stati membri possono chiedere per i trasporti nazionali l'installazione e l'utilizzazione di apparecchi di controllo, in conformità del presente regolamento, in qualsiasi veicolo per il quale detta installazione e l'utilizzazione non sia richiesta dal paragrafo 1.

CAPITOLO II

Omologazione

Articolo 4

Le domande di omologazione CEE per un modello di apparecchio di controllo o di foglio di registrazione sono presentate ad uno stato membro, corredate degli opportuni documenti descrittivi, dal fabbricante o dal suo mandatario. Per un medesimo modello di apparecchio di controllo o di foglio di registrazione la domanda può essere presentata ad un solo stato membro.

Articolo 5

Ciascuno stato membro accorda l'omologazione CEE a ogni modello di apparecchio di controllo o ad ogni modello di foglio di registrazione, se i medesimi sono conformi alle norme previste nell'allegato I e se lo stesso stato membro è in grado di sorvegliare la conformità della fabbricazione al modello omologato.

Le modifiche o le aggiunte ad un modello omologato debbono formare oggetto di un'omologazione CEE di modello complementare da parte dello stato membro che ha accordato l'omologazione CEE iniziale.

Articolo 6

Gli stati membri assegnano al richiedente un marchio di omologazione CEE conforme al modello fissato nell'allegato II per ciascun modello di apparecchio di controllo o di foglio di registrazione da essi omologato ai sensi dell'articolo 5.

Articolo 7

Le autorità competenti dello stato membro al quale è stata presentata la domanda di omologazione trasmettono a quelle degli altri stati membri, entro il termine di un mese, una copia della scheda di omologazione corredata di una copia dei documenti descrittivi necessari o comunicano alle stesse il rifiuto di omologazione per ciascun modello di apparecchio di controllo o di foglio di registrazione che esse rispettivamente omologano o rifiutano di omologare ; in caso di rifiuto comunicano la motivazione della decisione.

Articolo 8

1. Qualora lo stato membro che ha proceduto all'omologazione CEE di cui all'articolo 5 constati che degli apparecchi di controllo o dei fogli di registrazione recanti il marchio di omologazione CEE da esso assegnato non sono conformi al modello che ha omologato, adotta le misure necessarie per assicurare la conformità della fabbricazione al modello omologato. Queste ultime possono giungere, se necessario, fino al ritiro dell'omologazione CEE.

2. Lo stato membro che ha accordato un'omologazione CEE deve revocarla se l'apparecchio di controllo od il foglio di registrazione che hanno formato oggetto dell'omologazione sono considerati non conformi al presente regolamento, compresi i suoi allegati, o presentano, nell'uso, un difetto di ordine generale che li renda inadatti alla loro destinazione.

3. Se lo stato membro che ha accordato un'omologazione CEE è informato da un altro stato membro dell'esistenza di uno dei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, esso adotta anche, dopo aver consultato l'altro stato, le misure previste nei suddetti paragrafi, fatto salvo il paragrafo 5.

4. Lo stato membro che ha constatato l'esistenza di uno dei casi previsti al paragrafo 2 può sospendere l'immissione sul mercato e la messa in servizio degli apparecchi di controllo o dei fogli fino a nuovo avviso. Lo stesso avviene nei casi previsti al paragrafo 1 per gli apparecchi di controllo o per i fogli dispensati dalla verifica prima CEE, se il fabbricante, dopo essere stato avvertito, non li rende conformi al modello approvato o ai requisiti prescritti dal presente regolamento.

In ogni caso le autorità competenti degli stati membri si informano reciprocamente e informano la Commissione, nel termine di un mese, della revoca di un'omologazione CEE precedentemente accordata o di altre misure prese in conformità dei paragrafi 1, 2 e 3, nonché dei motivi che giustificano tale misura.

5. Qualora lo stato membro che ha proceduto all'omologazione CEE contesti l'esistenza dei casi previsti dai paragrafi 1 e 2, di cui è stato informato, gli stati membri interessati si adoperano, per comporre la vertenza. Essi ne tengono informata la Commissione.

Qualora, nel termine di quattri mesi dal momento dell'informazione di cui al paragrafo 3, i contatti tra gli stati membri non abbiano portato ad un accordo, la Commissione, dopo aver consultato gli esperti di tutti gli stati membri ed esaminato tutti i fattori in gioco, ad esempio economici e tecnici, adotta entro un termine di sei mesi una decisione che viene notificata agli stati membri interessati e comunicata contemporaneamente agli altri stati membri. La Commissione fissa il termine per la messa in applicazione della sua decisione a seconda dei casi.

Articolo 9

1. Il richiedente l'omologazione CEE per un modello di foglio di registrazione deve precisare nella domanda il modello (o i modelli) di apparecchio (apparecchi) di controllo sul quale (o sui quali) tale foglio è destinato a essere utilizzato e deve fornire, per il collaudo del foglio, un apparecchio adeguato del (dei) tipo(i) appropriato(i).

2. Le autorità competenti di ciascuno stato membro indicano, sulla scheda di omologazione del modello del foglio di registrazione, il modello (o i modelli) di apparecchio (apparecchi) di controllo sul quale (o sui quali) il modello di foglio può essere utilizzato.

Articolo 10

Gli stati membri non possono rifiutare l'immatricolazione né vietare la messa in circolazione o l'uso dei veicoli muniti dell'apparecchio di controllo per motivi riguardanti tale apparecchio, se quest'ultimo è munito del marchio di omologazione CEE di cui all'articolo 6 e della targhetta di montaggio di cui all'articolo 12.

Articolo 11

Ogni decisione di rifiuto o di ritiro dell'omologazione di un modello di apparecchio di controllo o di foglio di registrazione adottata in base al presente regolamento è motivata in modo preciso. Essa è notificata all'interessato con l'indicazione delle vie di ricorso offerte dalla legislazione vigente negli stati membri e dei termini per la presentazione dei ricorsi stessi.

CAPITOLO III

Montaggio e controllo

Articolo 12

1. Sono autorizzati ad effettuare le operazioni di montaggio e di riparazione dell'apparecchio di controllo soltanto i montatori o le officine autorizzati a tal fine dalle autorità competenti degli stati membri, dopo aver sentito, se esse lo desiderano, il parere dei fabbricanti interessati.

2. Il montatore o l'officina autorizzati appongono un marchio particolare sui sigilli apposti. Le autorità competenti di ciascuno stato membro tengono un registro dei marchi utilizzati.

3. Le autorità competenti degli stati membri si comunicano reciprocamente l'elenco dei montatori o officine autorizzati e si trasmettono copia dei marchi impiegati.

4. La conformità del montaggio dell'apparecchio di controllo alle prescrizioni del presente regolamento è attestata dalla targhetta di montaggio apposta secondo le modalità previste nell'allegato I.

CAPITOLO IV

Disposizioni di utilizzazione

Articolo 13

Il datore di lavoro ed i conducenti provvedono al buon funzionamento e al buon uso dell'apparecchio.

Articolo 14

1. Il datore di lavoro rilascia ai conducenti un numero sufficiente di fogli di registrazione, in relazione al carattere individuale di tali fogli, alla durata del servizio ed alla necessità di sostituire eventualmente i fogli sciupati o ritirati da un agente incaricato del controllo. Il datore di lavoro consegna ai conducenti soltanto fogli di un modello omologati atti ad essere utilizzati nell'apparecchio montato a bordo del veicolo.

2. L'impresa conserva i fogli di registrazione in modo sistematico per un periodo di almeno un anno dalla data di utilizzazione e ne rilascia una copia ai conducenti interessati che ne facciano richiesta. I fogli sono esibiti o consegnati a richiesta degli agenti incaricati del controllo.

Articolo 15

1. I conducenti non utilizzano fogli di registrazione sporchi o deteriorati. I fogli devono essere adeguatamente protetti in tal senso.

Nel caso di deterioramento di un foglio contenente registrazioni, i conducenti debbono accludere il foglio deteriorato al foglio di riserva utilizzato per sostituirlo.

2. I conducenti utilizzano i fogli di registrazione per ciascun giorno in cui guidano, a partire dal momento in cui prendono in consegna il veicolo. Il foglio di registrazione è ritirato solo alla fine del periodo di lavoro giornaliero, a meno che il suo ritiro sia autorizzato diversamente. Nessun foglio di registrazione deve essere utilizzato per un periodo più lungo di quello per il quale era destinato.

Quando i conducenti si allontanano dal veicolo e non sono pertanto in grado di utilizzare l'apparecchio di controllo montato sul veicolo stesso, i gruppi di tempi indicati nel paragrafo 3, secondo trattino, lettere b), c) e d), sono iscritti sul foglio, a mano o mediante registrazione automatica o in altro modo, in maniera leggibile ed evitando l'insudiciamento del foglio.

Essi apportano le necessarie variazioni ai fogli di registrazione nel caso che più di un conducente si trovi a bordo del veicolo, in modo che l'informazione di cui al capitolo II, punti da 1 a 3 dell'allegato I, sia registrata sul foglio di registrazione del conducente che effettivamente guida.

3. I conducenti :

— devono preoccuparsi della concordanza tra la registrazione dell'ora sul foglio e l'ora legale nel paese di immatricolazione del veicolo ;

— devono azionare i dispositivi di commutazione che consentono di registrare separatamente e distintamente i seguenti periodi di tempo :

a) sotto il simbolo : il tempo di guida ;

b) sotto il simbolo : tutti gli altri tempi di lavoro ;

c) sotto il simbolo : il tempo di disponibilità, ovvero :

— il tempo d'attesa, ossia il periodo durante il quale ai conducenti è richiesta la permanenza sul posto di lavoro soltanto per rispondere ad eventuali chiamate al fine di iniziare o riprendere la guida o di eseguire altri lavori ;

— il tempo trascorso a fianco di un conducente durante la marcia del veicolo ;

— il tempo trascorso in cuccetta durante la marcia del veicolo ;

d) sotto il simbolo : le interruzioni di guida e i periodi di riposo giornaliero.

4. Ciascuno stato membro può permettere, per i fogli di registrazione utilizzati sui veicoli immatricolati nel suo territorio, che i periodi di tempo di cui al paragrafo 3, secondo trattino, lettere b) e c), siano tutti registrati sotto il simbolo

5. Il conducente deve apportare sul foglio di registrazione le seguenti indicazioni :

a) cognome e nome all'inizio dell'utilizzazione del foglio ;

b) data e luogo all'inizio e alla fine dell'utilizzazione del foglio ;

c) numero della targa del veicolo al quale è assegnato prima del primo viaggio registrato sul foglio e, in seguito, in caso di cambiamento di veicolo, nel corso dell'utilizzazione del foglio ;

d) la lettura del contachilometri :

— prima del primo viaggio registrato sul foglio,

— alla fine dell'ultimo viaggio registrato sul foglio,

— in caso di cambio di veicolo durante la giornata di servizio (contatore del veicolo al quale è stato assegnato e contatore del veicolo al quale sarà assegnato) ;

e) se del caso, l'ora del cambio di veicolo.

6. L'apparecchio deve essere concepito in modo da permettere agli agenti incaricati del controllo di leggere, eventualmente previa apertura dell'apparecchio, senza deformare in modo permanente, danneggiare o insudiciare il foglio, le registrazioni relative alle nove ore che precedono l'ora del controllo.

L'apparecchio deve inoltre essere concepito in modo da consentire di accertare senza apertura della custodia che le registrazioni vengono effettuate.

7. Il conducente deve essere in grado di presentare, a richiesta di un agente di controllo, i fogli di registrazione della settimana in corso, e in ogni caso il foglio dell'ultimo giorno della settimana precedente durante la quale ha guidato.

Articolo 16

1. In caso di guasto o di funzionamento difettoso dell'apparecchio, il datore di lavoro deve farlo riparare da un installatore o in un'officina autorizzati, appena le circostanze lo consentono.

Se il ritorno alla sede può essere effettuato solo dopo un periodo superiore ad una settimana a decorrere dal giorno del guasto o della constatazione del funzionamento difettoso, la riparazione deve essere effettuata durante il percorso.

Gli stati membri possono prevedere nel quadro delle disposizioni di cui all'articolo 19, la facoltà per le autorità competenti di vietare l'uso del veicolo per i casi in cui non si ripari il guasto o il funzionamento difettoso alle condizioni sopra stabilite.

2. Durante il periodo del guasto o del funzionamento difettoso dell'apparecchio, i conducenti devono riportare le indicazioni relative ai gruppi di tempi, nella misura in cui non sono più correttamente registrati dall'apparecchio, sul foglio o sui fogli di registrazione, oppure su un foglio ad hoc da accludere al foglio di registrazione.

CAPITOLO V

Disposizioni finali

Articolo 17

Le modifiche necessarie per adeguare gli allegati al progresso tecnico sono adottate conformemente alla procedura prevista all'articolo 18.

Articolo 18

1. È istituito un comitato per l'adeguamento del presente regolamento al progresso tecnico, qui di seguito denominato « comitato », composto di rappresentanti degli stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Il comitato stabilisce il suo regolamento interno.

3. Nei casi in cui viene fatto riferimento alla procedura definitiva nel presente articolo, il comitato viene investito della questione dal suo presidente, ad iniziativa di quest'ultimo o a richiesta del rappresentante di uno stato membro.

4. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere in merito a tale progetto nel termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza del problema in questione. Il comitato si pronuncia a maggioranza qualificata conformemente all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato CEE. Il presidente non partecipa al voto.

5. a) La Commissione adotta le misure progettate quando esse sono conformi al parere del comitato.

b) Quando le misure progettate non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

c) Se, al termine di un periodo di tre mesi dal momento in cui la proposta è stata presentata al Consiglio, quest'ultimo non ha deliberato, le misure in parola sono adottate dalla Commissione.

Articolo 19

1. Gli stati membri adottano in tempo utile, previa consultazione della Commissione, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per l'attuazione del presente regolamento.

Dette disposizioni vertono, tra l'altro, sull'organizzazione, la procedura e gli strumenti di controllo, nonché sulle sanzioni applicabili in caso d'infrazione.

2. Gli stati membri si prestano mutua assistenza per l'applicazione del presente regolamento e per il controllo dell'applicazione stessa.

3. Nell'ambito di questa reciproca assistenza le autorità competenti degli stati membri si comunicano le informazioni disponibili riguardanti :

— le infrazioni al presente regolamento commesse da non residenti e le sanzioni inflitte per tali infrazioni ;
— le sanzioni inflitte da uno stato membro nei confronti dei propri residenti per tali infrazioni commesse in altri stati membri.

Articolo 20

Il regolamento (CEE) n. 1463/70 è abrogato.

Tuttavia, l'articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento rimane applicabile fino al 31 dicembre 1989 ai veicoli e ai conducenti addetti ai trasporti internazionali regolari di viaggiatori, nella misura in cui i veicoli che effettuano tali servizi non siano muniti di un apparecchio di controllo utilizzato conformemente al presente regolamento.

Articolo 21

Il presente regolamento entra in vigore il 29 settembre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. KRIEPS

ALLEGATO I

CONDIZIONI DI COSTRUZIONE, DI PROVA, DI MONTAGGIO E DI CONTROLLO

I. DEFINIZIONI

Ai sensi del presente allegato, s'intende per :

a) **apparecchio di controllo :**

apparecchio destinato ad essere montato a bordo di veicoli stradali per indicare e registrare in modo automatico o semiautomatico dati sulla marcia di questi veicoli e su certi tempi di lavoro dei loro conducenti ;

b) **foglio di registrazione :**

foglio concepito per ricevere e fissare registrazioni, da collocare nell'apparecchio di controllo e sul quale i dispositivi scriventi dell'apparecchio tracciano in modo continuo i diagrammi dei dati da registrare ;

c) **costante dell'apparecchio di controllo :**

caratteristica numerica che esprime il valore del segnale di entrata necessario per ottenere l'indicazione e la registrazione della distanza percorsa di 1 km ; questa costante deve essere espressa in giri per chilometro (k = ... giri/km) o in impulsi per chilometro (k = ... imp/km) ;

d) **coefficiente caratteristico del veicolo :**

caratteristica numerica che esprime il valore del segnale d'uscita emesso dal pezzo previsto sul veicolo per il raccordo dell'apparecchio di controllo (presa di uscita del cambio in certi casi, ruota del veicolo in altri), quando il veicolo percorre la distanza di un chilometro misurata in condizioni normali di prova (vedi capitolo VI, punto 4, del presente allegato). Il coefficiente caratteristico viene espresso in giri per chilometro (W = ... giri/km) o impulsi per chilometro (w = ... imp/km) ;

e) **circonferenza effettiva dei pneumatici delle ruote :**

media delle distanze percorse da ciascuna delle ruote che imprimono il movimento al veicolo (ruote motrici) durante una rotazione completa. La misurazione di queste distanze deve essere effettuata in condizioni normali di impiego (vedi capitolo VI, paragrafo 4, del presente allegato) e viene espressa con : l = ... mm.

II. CARATTERISTICHE GENERALI E FUNZIONI DELL'APPARECCHIO DI CONTROLLO

L'apparecchio deve fornire la registrazione dei seguenti elementi :

1) distanza percorsa dal veicolo,
2) velocità del veicolo,
3) tempo di guida,
4) altri tempi di lavoro e tempo di disponibilità,
5) interruzioni di lavoro e tempi di riposo giornaliero,
6) apertura della custodia contenente il foglio di registrazione.

Per i veicoli utilizzati da due conducenti, l'apparecchio deve consentire la registrazione dei tempi di cui ai punti 3, 4 e 5, simultaneamente e in modo differenziato su due fogli distinti.

III. CONDIZIONI DI COSTRUZIONE DELL'APPARECCHIO DI CONTROLLO

a) **Prescrizioni generali**

1. *Per l'apparecchio di controllo sono prescritti i seguenti dispositivi :*

1.1. Dispositivi indicatori :

— della distanza percorsa (contatore totalizzatore),
— della velocità (tachimetro),
— del tempo (orologio).

1.2. Dispositivi registratori comprendenti :

— un registratore della distanza percorsa,
— un registratore della velocità,
— uno o più registratori del tempo rispondenti alle condizioni fissate al capitolo III, lettera c), punto 4.

1.3. Un dispositivo segnalatore che indica sul foglio di registrazione ciascuna apertura della custodia contenente tale foglio.

2. L'eventuale presenza nell'apparecchio di altri dispositivi oltre quelli sopra elencati non deve compromettere il buon funzionamento dei dispositivi obbligatori né ostacolarne la lettura.

L'apparecchio deve essere presentato per l'omologazione munito degli eventuali dispositivi complementari.

3. *Materiali*

3.1. Tutti gli elementi costitutivi dell'apparecchio di controllo devono essere realizzati con materiali dotati di stabilità e di resistenza meccanica sufficienti e con caratteristiche elettriche e magnetiche invariabili.

3.2. Ogni cambiamento di un elemento dell'apparecchio o della natura dei materiali impiegati per la sua fabbricazione deve essere approvato, prima dell'uso, dall'autorità che ha omologato l'apparecchio.

4. *Misurazione della distanza percorsa*

Le distanze percorse possono essere totalizzate e registrate :

— in marcia avanti e in marcia indietro, oppure

— unicamente in marcia avanti.

L'eventuale registrazione delle manovre di marcia indietro non devono assolutamente influire sulla chiarezza e la precisione delle altre registrazioni.

5. *Misurazione della velocità*

5.1. Il campo di misurazione dell'indicatore della velocità è stabilito dal certificato di omologazione del modello.

5.2. La frequenza propria e il dispositivo di smorzamento del meccanismo di misurazione devono essere tali che i dispositivi indicatore e registratore della velocità possano, nell'ambito del campo di misurazione, seguire le accelerazioni fino a 2 m/s^2, entro i limiti delle tolleranze ammesse.

6. *Misurazione del tempo (orologio)*

6.1. Il comando del dispositivo di regolazione dell'orologio deve trovarsi all'interno di una custodia contenente il foglio di registrazione, di cui ciascuna apertura viene registrata automaticamente sul foglio di registrazione.

6.2. Se il meccanismo di avanzamento del foglio di registrazione è comandata dall'orologio, la durata di funzionamento corretto di quest'ultimo, dopo completa ricarica, deve superare di almeno il 10 % la durata di registrazione corrispondente alla carica massima di fogli dell'apparecchio.

7. *Illuminazione e protezione*

7.1. I dispositivi indicatori dell'apparecchio deveno essere muniti di un'illuminazione adeguata antiabbagliante.

7.2. Per le normali condizioni di utilizzazione, tutte le parti interne dell'apparecchio devono essere protette contro l'umidità e la polvere. Esse devono inoltre essere protette contro l'accessibilità mediante involucri che devono poter essere sigillati.

b) **Dispositivi indicatori**

1. *Indicatore della distanza percorsa (contatore totalizzatore)*

1.1. Il valore della graduazione più piccola del dispositivo indicatore della distanza percorsa deve essere di 0,1 km. Le cifre che indicano gli ettometri devono essere nettamente distinguibili da quelle che indicano i numeri interni di chilometri.

1.2. Le cifre del contatore totalizzatore devono essere chiaramente leggibili ed avere un'altezza apparente di almeno 4 mm.

1.3. Il contatore totalizzatore deve poter indicare fino a 99 999,9 km almeno.

2. *Indicatore della velocità (tachimetro)*

2.1. All'interno del campo di misurazione, la graduazione della velocità dev'essere graduata uniformemente per intervalli di 1, 2, 5 oppure 10 km/h. Il valore in velocità della scala (intervallo compreso fra due segni di riferimento successivi) non deve superare il 10 % della velocità massima che figura alla fine del campo di misurazione.

2.2. Il settore di indicazione non deve essere numerato oltre il campo di misurazione.

2.3. La lunghezza dell'intervallo della graduazione corrispondente ad una differenza di velocità di 10 km/h non deve essere inferiore a 10 mm.

2.4. Su un indicatore a lancetta, la distanza fra la lancetta e il quadrante non deve superare 3 mm.

3. *Indicatore del tempo (orologio)*

L'indicatore di tempo deve essere visibile dall'esterno dell'apparecchio e la lettura deve essere sicura, facile e non ambigua.

c) **Dispositivi registratori**

1. *Prescrizioni generali*

1.1. In ogni apparecchio, indipendentemente dalla forma del foglio di registrazione (nastro o disco), si deve prevedere un punto di riferimento che permetta di collocare correttamente il foglio di registrazione in modo da garantire la corrispondenza fra l'ora indicata dall'orologio e la marcatura oraria sul foglio.

1.2. Il meccanismo che trascina il foglio di registrazione deve garantire che quest'ultimo scorra senza gioco e possa venire collocato e tolto liberamente.

1.3. Il dispositivo di avanzamento del foglio di registrazione, nel caso in cui quest'ultimo abbia forma di disco, sarà comandato dal meccanismo dell'orologio. In questo caso il movimento di rotazione del foglio sarà continuo ed uniforme con una velocità minima di 7 mm/h misurata sul bordo interno della corona circolare che delimita la zona di registrazione della velocità.

Negli apparecchi del tipo a nastro, se il dispositivo di avanzamento dei fogli è comandato dal meccanismo dell'orologio, la velocità di avanzamento in linea retta sarà di 10 mm/h almeno.

1.4. Le registrazioni della distanza percorsa, della velocità del veicolo e dell'apertura della custodia contenente il foglio (i fogli) di registrazione devono essere automatiche.

2. *Registrazioni della distanza percorsa*

2.1. Ogni distanza di 1 km percorsa deve essere rappresentata sul diagramma mediante una variazione di almeno 1 1 mm della coordinata corrispondente.

2.2. Anche a velocità che raggiungono il limite superiore del campo di misurazione, il diagramma dei percorsi deve essere chiaramente leggibile.

3. *Registrazioni della velocità*

3.1. La punta scrivente per la registrazione della velocità deve avere, in linea di massima, un movimento rettilineo perpendicolare alla direzione dello scorrimento del foglio di registrazione, indipendentemente dalla forma di quest'ultimo.

Tuttavia, si può ammettere un movimento curvilineo della punta scrivente se vengono adempiute le seguenti condizioni :

— il tracciato descritto da detta punta è perpendicolare alla circonferenza media (nel caso di fogli a forma di dischi) o all'asse della zona riservata alla registrazione della velocità (nel caso di foglio a forma di nastri) ;

— il rapporto fra il raggio di curvatura del tracciato descritto dalla punta e la larghezza della zona riservata alla registrazione della velocità non è inferiore a 2,4 : 1 per qualsiasi forma di foglio di registrazione ;

— le varie graduazioni della scala del tempo devono attraversare la zona di registrazione secondo una curva con lo stesso raggio del tracciato descritto dalla punta scrivente. La distanza tra le gradazioni deve corrispondere al massimo ad un'ora della scala del tempo.

3.2. Ogni variazione di 10 km/h della velocità deve essere rappresentata sul diagramma mediante una variazione di almeno 1,5 mm della coordinata corrispondente.

4. *Registrazione dei tempi*

4.1. L'apparecchio di controllo deve essere costruito in modo che, eventualmente mediante la manovra di un dispositivo di comunicazione, sia possibile la registrazione automatica e differenziata di quattro gruppi di tempi quali indicati all'articolo 15 del regolamento.

4.2. Le caratteristiche dei tracciati, le loro posizioni relative ed eventualmente i segni previsti all'articolo 15 del regolamento devono consentire di riconoscere chiaramente la natura dei differenti tempi.

La natura dei vari gruppi di tempi è rappresentata nel diagramma mediante differenze di spessore dei trattati relativi o mediante qualsiasi altro sistema almeno altrettanto efficace per quanto concerne la leggibilità e l'interpretazione del diagramma.

4.3. Nel caso di veicoli utilizzati da un equipaggio composto da più membri le registrazioni di cui al punto 4.1 devono essere operate su due fogli distinti, ciascuno per un conducente. In tal caso, l'avanzamento dei vari fogli deve essere effettuato dallo stesso meccanismo o da meccanismi sincronizzati.

d) **Dispositivi di chiusura**

1. La custodia contenente il foglio o i fogli di registrazione e il comando del dispositivo per rimettere l'orologio deve essere munita di una serratura.

2. Ogni apertura della custodia contenente il foglio o i fogli di registrazione ed il comando del dispositivo per rimettere l'orologio deve essere marcata automaticamente sul foglio o sui fogli.

e) **Iscrizioni**

1. Sul quadrante dell'apparecchio devono figurare le seguenti iscrizioni :

   — in prossimità del numero indicato dal contatore totalizzatore, l'unità di misura delle distanze espressa dal simbolo « km »,

   — in prossimità della scala delle velocità, l'indicazione « km/h »,

   — il campo di misurazione del tachimetro sotto la forma « Vmin ... km/h, Vmax ... k/h ». Questa indicazione non è necessaria se figura sulla targa segnaletica dell'apparecchio.

   Queste prescrizioni non si applicano tuttavia agli apparecchi di controllo omologati prima del 10 agosto 1970.

2. Sulla targa segnaletica incorporata nell'apparecchio devono figurare le seguenti indicazioni, visibili sull'apparecchio montato :

   — nome ed indirizzo del fabbricante dell'apparecchio,

   — numero di fabbricazione ed anno di costruzione,

   — marchio di omologazione del modello dell'apparecchio,

   — costante dell'apparecchio, sotto la forma « k = ... giri/km » o « k = ... imp/km »,

   — eventualmente campo di misurazione della velocità sotto la forma indicata al punto 1,

   — se la sensibilità dello strumento all'angolo d'inclinazione può influenzare le indicazioni fornite dall'apparecchio oltre le tolleranze ammesse, l'orientamento angolare ammissibile sotto la forma :

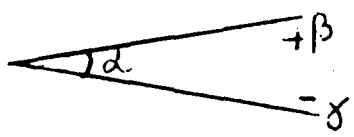

   dove α rappresenta un angolo misurato a partire dalla posizione orizzontale della faccia anteriore (orientata verso l'alto) dell'apparecchio per il quale è regolato lo strumento, e β e γ rappresentano rispettivamente gli scarti limite ammissibili verso l'alto e verso il basso rispetto all'angolo α,

f) **Tolleranze massime (dispositivi indicatori e registratori)**

1. Al banco di prova del montaggio :

   a) distanza percorsa :

      1 % in più o in meno della distanza reale e per una distanza reale almeno pari a 1 km ;

   b) velocità :

      3 km/h in più o in meno rispetto alla velocità reale ;

   c) tempi :

      ± 2 minuti al giorno, con un massimo di 10 minuti in 7 giorni nel caso in cui la durata di marcia dell'orologio dopo la ricarica non è inferiore a questo periodo.

2. All'atto del montaggio :

   a) distanza percorsa :

      2 % in più o meno della distanza reale e per una distanza reale almeno pari a 1 km ;

   b) velocità :

      4 km/h in più o in meno rispetto alla velocità reale ;

   c) tempi :

      ± 2 minuti al giorno, oppure

      ± 10 minuti ogni 7 giorni.

3. In uso :

   a) distanza percorsa :

      4 % in più o in meno della distanza reale e per una distanza reale almeno pari a 1 km ;

   b) velocità :

      6 km/h in più o in meno rispetto alla velocità reale ;

   c) tempi :

      ± 2 minuti al giorno, oppure

      ± 10 minuti ogni 7 giorni.

4. Le tolleranze massime elencate ai punti 1, 2 e 3 sono valide per temperature oscillanti fra 0 e 40 °C ; le temperature vengono misurate in prossimità immediata dell'apparecchio.

5. Le tolleranze massime elencate ai punti 2 e 3 si intendono misurate nelle condizioni di cui al capitolo VI.

IV. FOGLI DI REGISTRAZIONE

a) **Prescrizioni generali**

1. I fogli di registrazione devono essere di qualità tale che non impediscano il normale funzionamento dell'apparecchio e che le registrazioni fattevi siano indelebili, chiaramente leggibili e identificabili.

   I fogli di registrazione devono conservare le loro dimensioni e le loro registrazioni in condizioni igrometriche e di temperatura normali.

   Deve inoltre essere possibile iscrivere sui fogli, senza deteriorarli e senza impedire la leggibilità delle registrazioni, le indicazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento.

   In condizioni normali di conservazione, le registrazioni devono potersi leggere con precisione durante almeno un anno.

2. La capacità minima di registrazione dei fogli, indipendente dalla loro forma, deve essere di 24 ore.

   Se più dischi sono collegati fra di loro allo scopo di aumentare la capacità di registrazione continua ottenibile senza intervento del personale, i raccordi fra i differenti dischi devono essere attuati in modo che le registrazioni, nel passaggio da un disco all'altro, non presentino né interruzioni né sovrapposizioni.

b) **Zone delle registrazioni e loro graduazioni**

1. I fogli di registrazione presentano le seguenti zone di registrazione :
   - — una zona riservata esclusivamente alle indicazioni relative alla velocità,
   - — una zona riservata esclusivamente alle indicazioni relative alle distanze percorse,
   - — una zona (o delle zone) per le indicazioni relative al tempo di guida, agli altri tempi di lavoro e al tempo di disponibilità, alle interruzioni di lavoro ed al riposo dei conducenti.

2. La zona riservata alla registrazione della velocità deve essere suddivisa in intervalli non superiori a 20 km/h. Su ciascuna linea di questa suddivisione deve essere indicata in cifre la velocità corrispondente. Il simbolo km/h deve figurare almeno una volta all'interno di questa zona. L'ultima linea di questa zona deve coincidere con il limite superiore del campo di misurazione.

3. La zona riservata alla registrazione dei percorsi deve essere stampata in modo da permettere una facile lettura del numero di chilometri percorsi.

4. La zona (o le zone) riservata(e) alla registrazione dei tempi di cui al punto 1 deve (devono) recare le indicazioni necessarie per individuare senza ambiguità i vari gruppi di tempi.

c) **Indicazioni stampate sui fogli di registrazione**

Ciascun foglio deve recare stampate le seguenti indicazioni :

- — nome e indirizzo o marchio del fabbricante,
- — marchio di omologazione del modello del foglio,
- — marchio di omologazione del (o dei) modello(i) di apparecchio(i) nel quale(i) il foglio è utilizzabile,
- — limite superiore della velocità registrabile stampata in chilometri per ora.

Inoltre su ciascun foglio deve essere impressa almeno una linea di indicazione dei tempi graduata in modo da permettere la lettura immediata del tempo per intervalli di 15 minuti, nonché un'agevole determinazione degli intervalli di 5 minuti.

d) **Spazio libero per iscrizioni manoscritte**

Uno spazio libero sui fogli deve essere previsto per permettere al conducente di riportarvi almeno le seguenti indicazioni manoscritte :

- — cognome e nome del membro dell'equipaggio,
- — data e luogo dell'inizio e della fine di utilizzazione del foglio,
- — numero (numeri) della targa d'immatricolazione del veicolo (veicoli) al quale (ai quali) il conducente è assegnato durante l'utilizzazione del foglio,
- — rilevamenti del contatore chilometrico del veicolo (dei veicoli) al quale (ai quali) il conducente è assegnato durante l'utilizzazione del foglio,
- — ora del cambio del veicolo.

V. MONTAGGIO DELL'APPARECCHIO DI CONTROLLO

1. Gli apparecchi di controllo devono essere montati sui veicoli in modo che il conducente possa sorvegliare facilmente dal suo posto l'indicatore di velocità, il contatore totalizzatore e l'orologio e che tutti i loro elementi, compresi quelli di trasmissione, vengano protetti contro ogni deterioramento casuale.

2. La costante dell'apparecchio di controllo deve poter essere adattata al coefficiente caratteristico del veicolo mediante un adeguato dispositivo chiamato adattatore.

I veicoli con più rapporti al ponte devono essere muniti di un dispositivo di commutazione per riportare automaticamente questi diversi rapporti a quello per il quale l'adattamento dell'apparecchio al veicolo viene effettuato dall'adattatore.

3. Una targhetta di montaggio ben visibile viene fissata sul veicolo in prossimità dell'apparecchio, o sull'apparecchio stesso dopo la verifica durante il primo montaggio. Dopo ogni intervento da parte di un montatore o di un'officina autorizzati, che richieda una modifica della regolazione dell'installazione propriamente detta, deve essere apposta una nuova targhetta in sostituzione della precedente.

Sulla targhetta devono essere riportate almeno le seguenti indicazioni :

— nome, indirizzo o marchio del montatore o dell'officina autorizzati,

— coefficiente caratteristico del veicolo sotto forma « w = ... tr/km » o « w = ... imp/km »,

— circonferenza effettiva dei pneumatici delle ruote sotto forma « l = ... mm »,

— data del rilevamento del coefficiente caratteristico del veicolo e della misurazione della circonferenza effettiva dei pneumatici delle ruote.

4. *Sigilli*

I seguenti elementi devono essere sigillati :

a) la targhetta di montaggio, a meno che sia applicata in modo da non poter essere tolta senza distruggere le indicazioni ;

b) le parti estreme del collegamento tra l'apparecchio di controllo vero e proprio ed il veicolo ;

c) l'adattatore vero e proprio e il suo inserimento nel circuito ;

d) il dispositivo di commutazione per i veicoli con più rapporti al ponte ;

e) i collegamenti dell'adattatore e del dispositivo di commutazione agli elementi di montaggio ;

f) gli involucri di cui al capitolo III, lettera a), punto 7.2.

In casi particolari possono essere previsti, in occasione dell'omologazione del modello dell'apparecchio, altri sigilli, e sulla scheda di omologazione deve essere menzionata la posizione di tali sigilli.

Soltanto i sigilli di collegamento di cui alle lettere b), c) ed e) possono essere tolti in casi d'urgenza ; ogni rimozione di questi sigilli deve formare oggetto di una giustificazione per iscritto, tenuta a disposizione dell'autorità competente.

VI. VERIFICHE E CONTROLLI

Gli stati membri designano gli organismi che devono effettuare le verifiche ed i controlli.

1. *Certificazione degli strumenti nuovi o riparati*

Di ogni singolo apparecchio, nuovo o riparato, viene certificato il corretto funzionamento e l'esattezza delle indicazioni e registrazioni, nei limiti fissati al capitolo III, lettera f), punto 1, mediante il sigillo di cui al capitolo V, punto 4, lettera f).

A tale scopo gli stati membri possono istituire la verifica dell'origine, che costituisce il controllo e la conferma della conformità di un apparecchio nuovo o rimesso a nuovo con il modello omologato e/o con i requisiti prescritti dal regolamento compresi i suoi allegati, o delegare la certificazione stessa ai fabbricanti o ai loro mandatari.

2. *Montaggio*

All'atto del montaggio a bordo di un veicolo l'apparecchio e l'installazione nel suo complesso debbono essere conformi alle disposizioni relative agli errori massimi tollerati, di cui al capitolo III, lettera f), punto 2.

Le relative prove di controllo sono eseguite dal montatore o dall'officina autorizzati, sotto la loro responsabilità.

3. *Controlli periodici*

a) Ogni due anni almeno si procede a controlli periodici degli apparecchi montati, che possono essere effettuati in occasione delle ispezioni tecniche degli autoveicoli.

Saranno in particolare controllati :

— lo stato di buon funzionamento dell'apparecchio ;

— la presenza del marchio di omologazione sugli apparecchi ;

— la presenza della targhetta di montaggio ;
— l'integrità dei sigilli dell'apparecchio e degli altri elementi di montaggio,
— la circonferenza effettiva dei pneumatici.

b) Il controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui al capitolo III, lettera f), punto 3, relativo agli errori massimi tollerati in esercizio, verrà eseguito almeno una volta ogni sei anni, ma ciascuno stato membro ha facoltà di prescrivere un termine più breve per i veicoli immatricolati nel proprio territorio. Questo controllo comporta obbligatoriamente la sostituzione della targhetta di montaggio.

4. Determinazione degli errori

La determinazione degli errori all'atto del montaggio e durante l'uso si effettua nelle seguenti condizioni, che devono essere considerate normali condizioni di prova :

— veicolo a vuoto, in normali condizioni di marcia,
— pressione dei pneumatici conforme alle indicazioni fornite dal fabbricante,
— usura dei pneumatici nei limiti ammessi dalle prescrizioni in vigore,
— movimento del veicolo : questo deve spostarsi mosso dal proprio motore, in linea retta, su un'area piana ad una velocità di 50 ± 5 km/h ; il controllo, a condizione che venga eseguito con una precisione analoga, può anche essere effettuato su un appropriato banco di prova.

ALLEGATO II

MARCHIO E SCHEDA DI OMOLOGAZIONE

I. MARCHIO DI OMOLOGAZIONE

1. Il marchio di omologazione è composto :

— di un rettangolo, all'interno del quale si trova la lettera « e » minuscola seguita da un numero distintivo o da una lettera distintiva del paese che ha rilasciato l'omologazione, come segue :

Belgio	6
Danimarca	18
Germania	1
Grecia	GR
Spagna	9
Francia	2
Irlanda	IRL
Italia	3
Lussemburgo	13
Paesi Bassi	4
Portogallo	21
Regno Unito	11

e

— da un numero di omologazione corrispondente al numero della scheda di omologazione stabilita per il prototipo dell'apparecchio di controllo o del foglio, posto in una posizione qualsiasi in prossimità del rettangolo.

2. Il marchio di omologazione viene apposto sulla targhetta segnaletica di ciascun apparecchio e su ciascun foglio di registrazione. Esso deve essere indelebile e rimanere sempre ben leggibile.

3. Le dimensioni del marchio di omologazione disegnate qui di seguito sono espresse in millimetri ; queste dimensioni rappresentano dei minimi. Si devono rispettare i rapporti fra queste dimensioni.

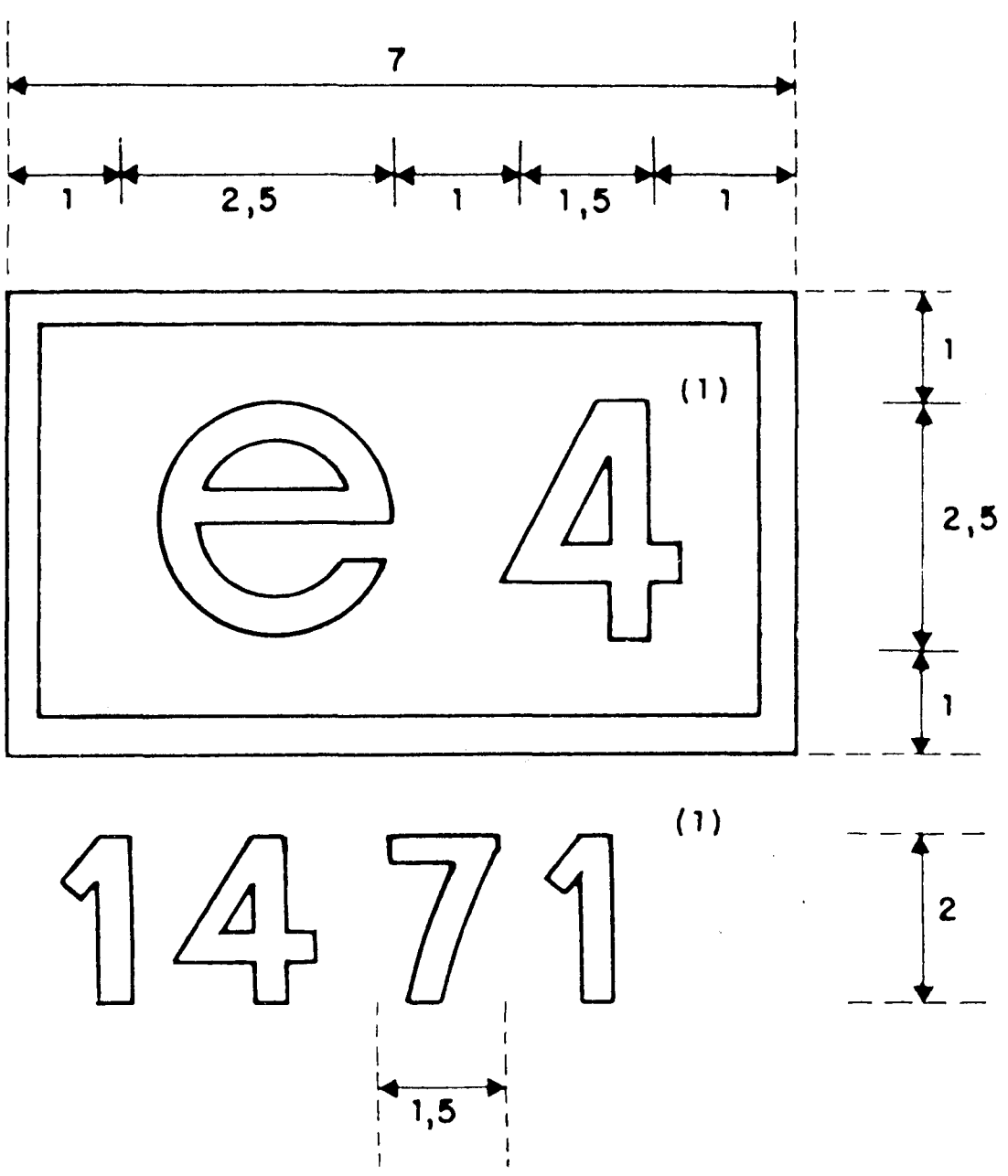

(1) Queste cifre sono state scelte unicamente a titolo di esempio.

II. SCHEDA DI OMOLOGAZIONE

Lo stato che ha effettuato l'omologazione rilascia al richiedente una scheda di omologazione di cui viene riprodotto un modello qui di seguito. Per la comunicazione agli altri stati membri delle omologazioni accordate o degli eventuali ritiri, ciascuno stato membro utilizza copie di questo documento.

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE

Nome dell'amministrazione competente .....

Comunicazione concernente (1):

— l'omologazione di un modello di apparecchio di controllo
— il ritiro di omologazione di un modello di apparecchio di controllo
— l'omologazione del foglio di registrazione
— il ritiro dell'omologazione del foglio di registrazione

.....

N. di omologazione .....

1. Marchio di fabbrica o di commercio .....

2. Denominazione del modello .....

3. Nome del fabbricante .....

4. Indirizzo del fabbricante .....

.....

5. Presentato all'omologazione il .....

6. Laboratorio di prove .....

7. Data e numero del verbale di laboratorio .....

8. Data dell'omologazione .....

9. Data del ritiro dell'omologazione .....

10. Modello (i) di apparecchio(i) di controllo sul(i) quale (i) il foglio è destinato ad essere utilizzato .....

.....

11. Luogo .....

12. Data .....

13. In allegato documenti illustrativi .....

---

14. Osservazioni

(Firma)

---

(1) Cancellare le menzioni inutili

REGOLAMENTO (CEE) N. 3822/85 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1985

che modifica il regolamento (CEE) n. 918/83 relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 28, 43 e 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il regolamento (CEE) n. 918/83 (4) stabilisce un certo numero di massimali, espressi in ECU, entro i quali è autorizzata l'importazione in franchigia delle merci considerate ;

considerando che sembra opportuno aumentare il massimale applicabile alle merci che formano oggetto di piccole spedizioni a privati ;

considerando che l'esperienza ha dimostrato che occorre precisare la nozione di alcole e di bevanda alcolica suscettibili di essere ammessi in franchigia dai dazi all'importazione, quando formano oggetto di piccole spedizioni senza carattere commerciale, o quando sono contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 918/83 è modificato come segue :

1) all'articolo 29, paragrafo 2, terzo trattino, l'importo di « 35 ECU » è sostituito da « 45 ECU » ;

2) il testo dell'articolo 30, lettera b), è sostituito dal testo seguente :

« b) Alcol e bevande alcoliche :

— bevande distillate e bevande alcoliche con titolo alcolometrico superiore a 22 % vol ; alcole etilico non denaturato di 80 % vol e più : 1 litro. Gli stati membri possono esigere che questa quantità sia contenuta in una sola bottiglia,

oppure

— bevande distillate e bevande alcoliche, aperitivi a base di vino o di alcole, tafia, saké o bevande simili con titolo alcolometrico pari o inferiore a 22 % vol ; vini spumanti, vini liquorosi ; 1 litro,

oppure

— vini tranquilli : 2 litri. » ;

3) il testo dell'articolo 46, lettera b), è sostituito dal testo seguente :

« b) Alcol e bevande alcoliche :

— bevande distillate e bevande alcoliche con titolo alcolometrico superiore a 22 % vol ; alcole etilico non denaturato di 80 % vol e più : 1 litro. Gli stati membri possono esigere che questa quantità sia contenuta in una sola bottiglia,

oppure

— bevande distillate e bevande alcoliche, aperitivi a base di vino o di alcole, tafia, saké o bevande simili con titolo alcolometrico pari o inferiore a 22 % vol ; vini spumanti, vini liquorosi : 2 litri,

oppure

— vini tranquilli : 2 litri. ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. KRIEPS

(1) GU n. C 324 del 5. 12. 1984, pag. 5.
(2) GU n. C 72 del 18. 3. 1985, pag. 142.
(3) GU n. C 44 del 15. 2. 1985, pag. 13.
(4) GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3823/85 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1985

che modifica, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo, il regolamento (CEE) n. 2950/83 concernente l'applicazione della decisione 83/516/CEE del Consiglio relativa ai compiti del Fondo sociale europeo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 396,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2950/83 (1) indica la Groenlandia, la Grecia, i dipartimenti francesi d'oltremare, l'Irlanda, il Mezzogiorno e l'Irlanda del Nord come le regioni caratterizzate da uno squilibrio particolarmente grave e prolungato dell'occupazione per le quali è applicata un'aliquota maggiorata di intervento pari al 55 % della spesa pubblica ; che esso prevede inoltre l'ammortamento accelerato dei centri di formazione creati nelle regioni indicate ; che, in seguito al ritiro della Groenlandia dalla Comunità, la menzione di detta regione è divenuta caduca ;

considerando che per quanto concerne il Portogallo, l'allegato I, capitolo VIII, punto 5, dell'atto di adesione ha già inserito questo paese nell'elenco delle regioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2950/83, e che l'allegato XXXII, capitolo VI, punto 1, dell'atto di adesione ha già fissato le condizioni di applicazione dell'ammortamento accelerato previsto all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento succitato ;

considerando che per quanto concerne la Spagna, è opportuno procedere all'adattamento dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento succitato, conformemente agli orientamenti definiti all'allegato II, capitolo V, punto 5, dell'atto di adesione e definire le regioni di questo paese caratterizzate da uno squilibrio particolarmente grave e prolungato dell'occupazione, beneficiarie dell'aliquota d'intervento maggiorata e dell'ammortamento accelerato ;

considerando che, per consentire alla Spagna e al Portogallo di beneficiare sin dal 1986 del contributo del Fondo, è necessario fissare a titolo provvisorio un termine particolare per la presentazione della domanda di tali stati ;

considerando che occorre fissare al 30 aprile 1986 la data entro la quale la Commissione deciderà in merito alle domande di tutti gli stati membri per il 1986 ;

considerando che ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato d'adesione della Spagna e del Portogallo, le misure di cui all'articolo 396 dell'atto di adesione possono essere adottate prima dell'adesione e prendono effetto con riserva ed alla data di entrata in vigore di detto trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2950/83 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 3*

1. Le azioni a favore dell'occupazione in Grecia, nelle regioni autonome di Andalucía, Canarias, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Murcia, nelle « ciudades » di Ceuta e Melilla, nei dipartimenti francesi d'oltremare, in Irlanda, nel Mezzogiorno, in Portogallo e nell'Irlanda del Nord beneficiano dell'aliquota maggiorata di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della decisione 83/516/CEE.

2. Per l'applicazione dell'articolo 1, lettera b), primo trattino, l'ammortamento dei centri di formazione creati nelle regioni di cui al paragrafo 1 può essere calcolato su un periodo di sei anni, purché tale metodo di ammortamento sia compatibile con quello in vigore nello stato membro interessato. In questo caso, il centro è considerato definitivamente ammortizzato al termine del sesto anno successivo alla sua creazione.

3. I centri di formazione professionale, già esistenti in Portogallo alla data dell'adesione, beneficiano fino al 31 dicembre 1991 delle disposizioni di cui al paragrafo 2. Il calcolo di ammortamento deve essere effettuato sulla base del valore residuo dei centri di formazione al 1° gennaio 1986. Tali centri verranno considerati definitivamente ammortizzati alla scadenza del sesto anno successivo alla data di adesione. ».

Articolo 2

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2950/83, le domande per le azioni a favore dell'occupazione da realizzare in Spagna e Portogallo nel corso del 1986 devono essere presentate anteriormente al 1° febbraio 1986.

Articolo 3

Il termine previsto all'articolo 4, paragrafo 2, prima frase, del regolamento (CEE) n. 2950/83 è fissato, per il 1986, al 30 aprile 1986.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo.

(1) GU n. L 289 del 22. 10. 1983, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. KRIEPS

REGOLAMENTO (CEE) N. 3824/85 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1985

che modifica, per estenderlo agli indipendenti, il regolamento (CEE) n. 2950/83 concernente l'applicazione della decisione 83/516/CEE relativa ai compiti del Fondo sociale europeo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 127,

vista la decisione 83/516/CEE del Consiglio, del 17 ottobre 1983, relativa ai compiti del Fondo sociale europeo (1),

vista la proposta della Commissione (2),

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che è possibile contribuire alla realizzazione dell'obiettivo della Comunità di ridurre il numero di disoccupati, facilitando con provvidenze la creazione di posti di lavoro indipendente e la creazione di posti di lavoro dipendente ;

considerando che occorre pertanto ampliare il campo d'applicazione dell'articolo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2950/83 (3), al fine di includervi le provvidenze per la creazione di attività indipendenti, escluse le libere professioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2950/83 è sostituito dal testo seguente :

« c) il versamento, per un periodo massimo di dodici mesi per persona, di provvidenze per l'assunzione in posti di lavoro supplementari o per l'occupazione in progetti volti a creare posti di lavoro supplementari che rispondano ad esigenze di utilità collettiva, nonché di provvidenze per la creazione di attività indipendenti, escluse le libere professioni, a favore di giovani di età inferiore a 25 anni in cerca di lavoro e di disoccupati di lunga durata. I posti di lavoro in questione devono essere di natura stabile o essere tali da fare acquisire una formazione supplementare o un'esperienza con un contenuto professionale che consenta di accedere al mercato del lavoro e facilitì l'assunzione o l'attività indipendente in un'occupazione stabile ; ».

Articolo 2

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2950/83, le domande di provvidenze per la creazione di attività indipendenti in applicazione dell'articolo 1, lettera c), del suddetto regolamento, nel testo modificato del presente regolamento, devono essere introdotte anteriormente al 1° febbraio 1986 per le azioni che devono essere realizzate nel corso del 1986.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. KRIEPS

(1) GU n. L 289 del 22. 10. 1983, pag. 38.
(2) GU n. C 237 del 18. 9. 1985, pag. 6.
(3) GU n. L 289 del 22. 10. 1983, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3825/85 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1985

relativo alla conclusione degli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea, da un lato, e rispettivamente la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera, dall'altro, sul regime applicabile dal 1° gennaio al 28 febbraio 1986 agli scambi tra la Spagna e il Portogallo, da un lato, e rispettivamente l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia, la Svezia e la Svizzera, dall'altro

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 179 e 366,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in virtù dell'atto di adesione, gli accordi del 22 luglio 1972 e del 5 ottobre 1973 e le intese tra la Comunità economica europea, da un lato, e rispettivamente la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera, dall'altro, devono essere applicati al Regno di Spagna ed alla Repubblica portoghese a decorrenza dal 1° gennaio 1986 ;

considerando che è tuttavia opportuno concludere con detti paesi dei protocolli che stabiliscano gli adattamenti e le misure transitorie necessarie per l'applicazione di detti accordi e intese ;

considerando che la Commissione ha condotto a tal fine negoziati con i detti paesi e che i negoziati sono sfociati in accordi sul regime da applicare agli scambi tra la Spagna e il Portogallo da un lato, e i detti paesi, dall'altro, per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 28 febbraio 1986 ;

considerando che i negoziati sul regime transitorio da applicare oltre il 28 febbraio 1986 sono tuttora in corso e che il presente regolamento deve lasciarne impregiudicato l'esito ;

considerando che, in virtù dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo, le istituzioni delle Comunità possono adottare, prima dell'adesione, le misure di cui all'articolo 396 dell'atto di adesione e che dette misure entrano in vigore con riserva ed alla data dell'entrata in vigore del suddetto trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Sono approvati a nome della Comunità gli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea, da un lato, e rispettivamente la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera, dall'altro, sul regime applicabile dal 1° gennaio al 28 febbraio 1986 gli scambi tra la Spagna e il Portogallo, da un lato, e rispettivamente l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia, la Svezia e la Svizzera, dall'altro.

Il testo degli accordi è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo di cui all'articolo 1, allo scopo di impegnare la Comunità.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. KRIEPS

ACCORDI

in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e gli stati membri di detta Comunità, da un lato, e rispettivamente la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera, dall'altro, sul regime applicabile, dal 1° gennaio al 28 febbraio 1986, agli scambi tra la Spagna e il Portogallo, da un lato, e rispettivamente l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia, la Svezia e la Svizzera, dall'altro

A. *Lettera delle Comunità*

Bruxelles, ...

Signor .....,

con riferimento all'adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunità europee, la quale ha efficacia il 1° gennaio 1986, nonché ai negoziati condotti in questa occasione per l'adozione di un protocollo transitorio da allegare agli accordi di libero scambio tra la Repubblica d'Austria, da un lato, e le Comunità europee e gli stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, dall'altro, mi pregio proporLe che, qualora i negoziati in questione non fossero ultimati per tempo, gli accordi e le intese conclusi tra l'Austria e la Spagna e tra l'Austria e il Portogallo, i quali cessano di essere d'applicazione il 31 dicembre 1985, continuino provvisoriamente ad avere efficacia nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 28 febbraio 1986, ferme restando le opinioni delle due parti sui problemi giuridici e sulle posizioni di negoziato, in particolare per quanto riguarda i prodotti e gli aspetti formali e di fondo relativi alle norme sull'origine applicabili a detti prodotti.

Se la parte austriaca è d'accordo, mi pregio proporLe che la presente lettera e la Sua lettera di conferma costituiscano un accordo tra la Repubblica d'Austria e le Comunità europee nonché gli stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, il quale entrerà in vigore il 1° gennaio 1986, con riserva dell'espletamento delle formalità costituzionali da parte austriaca.

La prego di confermarmi l'accordo del Suo governo su quanto precede.

Voglia gradire, Signor ....., i sensi della mia profonda stima.

A nome della Commissione
delle Comunità europee

A nome degli stati membri
della Comunità europea
del carbone e dell'acciaio

e a nome del Consiglio
delle Comunità europee

B. *Lettera dell'Austria*

Bruxelles, ...

Signor .....,

mi pregio accusare ricevuta della Sua lettera, in data odierna, redatta come segue :

« con riferimento all'adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunità europee, la quale ha efficacia il 1° gennaio 1986, nonché ai negoziati condotti in questa occasione per l'adozione di un protocollo transitorio da allegare agli accordi di libero scambio tra la Repubblica d'Austria, da un lato, e le Comunità europee e gli stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, dall'altro, mi pregio proporLe che, qualora i negoziati in questione non fossero ultimati per tempo, gli accordi e le intese conclusi tra l'Austria e la Spagna e tra l'Austria e il Portogallo, i quali cessano di essere d'applicazione il 31 dicembre 1985, continuino provvisoriamente ad avere efficacia nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 28 febbraio 1986, ferme restando le opinioni delle due parti sui probemi giuridici e sulle posizioni di negoziato, in particolare per quanto riguarda i prodotti e gli aspetti formali e di fondo relativi alle norme sull'origine applicabili a detti prodotti.

Se la parte austriaca è d'accordo, mi pregio proporLe che la presente lettera e la Sua lettera di conferma costituiscano un accordo tra la Repubblica d'Austria e le Comunità europee nonché gli stati membri della Comunità europea del carbone dell'acciaio, il quale entrerà in vigore il 1° gennaio 1986, con riserva dell'espletamento delle formalità costituzionali da parte austriaca.

La prego di confermarmi l'accordo del Suo governo su quanto precede. ».

Ho l'onore di confermarLe l'accordo del mio governo sul contenuto della Sua lettera.

Voglia gradire, Signor ....., i sensi della mia profonda stima.

Per il governo
della Repubblica d'Austria

A. *Lettera delle Comunità*

Bruxelles, ...

Signor .....,

mi pregio far riferimento ai negoziati svoltisi tra la Comunità e la Repubblica di Finlandia, riguardo al regime da applicare, nel periodo compreso fra il 1° gennaio e il 28 febbraio 1986, agli scambi tra la Spagna e il Portogallo, da un lato, e la Finlandia, dall'altro, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunità europee, la quale ha efficacia il 1° gennaio 1986.

Considerando che gli adattamenti degli accordi e delle intese, ivi compresi gli scambi di lettere, esistenti tra la Comunità economica europea, gli stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e il Suo paese, dall'altro, potrebbero non essere ancora stati ultimati prima della data dell'adesione, Le confermo la proposta di convenire che, per quanto riguarda la Comunità, nel periodo suddetto, il regime degli scambi fra Spagna e Portogallo, da un lato, e il Suo paese, dall'altro, resti invariato, fatti salvi i risultati dei negoziati in corso.

Per quanto concerne la Repubblica di Finlandia, essa manterrà nei confronti della Spagna e del Portogallo il regime di scambi attualmente in vigore, fatti salvi i risultati dei negoziati in corso.

La prego di confermarmi l'accordo del Suo governo su quanto precede.

Voglia gradire, Signor ....., i sensi della mia profonda stima.

A nome della Commissione
delle Comunità europee

A nome degli stati membri
della Comunità europea
del carbone e dell'acciaio
e a nome del Consiglio
delle Comunità europee

B. *Lettera della Finlandia*

Bruxelles, ...

Signor .....,

mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, contenente la comunicazione seguente :

« mi pregio far riferimento ai negoziati svoltisi tra la Comunità e la Repubblica di Finlandia, riguardo al regime da applicare, nel periodo compreso fra il 1° gennaio e il 28 febbraio 1986, agli scambi tra la Spagna e il Portogallo, da un lato, e la Finlandia, dall'altro, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunità europee, la quale ha efficacia il 1° gennaio 1986.

Considerando che gli adattamenti degli accordi e delle intese, ivi compresi gli scambi di lettere, esistenti tra la Comunità economica europea, gli stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e il Suo paese, dall'altro, potrebbero non essere ancora stati ultimati prima della data dell'adesione, Le confermo la proposta di convenire che, per quanto riguarda la Comunità, nel periodo suddetto, il regime degli scambi fra Spagna e Portogallo, da un lato, e il Suo paese, dall'altro, resti invariato, fatti salvi i risultati dei negoziati in corso.

Per quanto concerne la Repubblica di Finlandia, essa manterrà nei confronti della Spagna e del Portogallo il regime di scambi attualmente in vigore, fatti salvi i risultati dei negoziati in corso.

La prego di confermarmi l'accordo del Suo governo su quanto precede. ».

Mi pregio confermarLe l'accordo del mio governo sul contenuto di questa comunicazione.

Voglia gradire, Signor ....., i sensi della mia profonda stima.

A nome del governo
della Repubblica di Finlandia

A. *Lettera delle Comunità*

Bruxelles, ...

Signor .....,

mi pregio far riferimento ai negoziati svoltisi tra la Comunità e la Repubblica di Islanda riguardo al regime da applicare, nel periodo compreso fra il 1° gennaio e il 28 febbraio 1986, agli scambi tra la Spagna e il Portogallo, da un lato, e l'Islanda, dall'altro, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunità europee, la quale ha efficacia il 1° gennaio 1986.

Considerando che gli adattamenti degli accordi e delle intese, ivi compresi gli scambi di lettere, esistenti tra la Comunità economica europea, gli stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e il Suo paese, dall'altro, potrebbero non essere ancora stati ultimati prima della data dell'adesione, Le confermo la proposta di convenire che, per quanto riguarda la Comunità, nel periodo suddetto, il regime degli scambi fra Spagna e Portogallo, da un lato, e il Suo paese, dall'altro, resti invariato, fatti salvi i risultati dei negoziati in corso.

Per quanto concerne la Repubblica di Islanda, essa manterrà nei confronti della Spagna e del Portogallo il regime di scambi attualmente in vigore, fatti salvi i risultati dei negoziati in corso.

La prego di confermarmi l'accordo del Suo governo su quanto precede.

Voglia gradire, Signor ....., i sensi della mia profonda stima.

A nome della Commissione
delle Comunità europee

A nome degli stati membri
della Comunità europea
del carbone e dell'acciaio

e a nome del Consiglio
delle Comunità europee

B. *Lettera dell'Islanda*

Bruxelles, ...

Signor .....,

con lettera in data odierna, Ella mi ha comunicato quanto segue :

« mi pregio far riferimento ai negoziati svoltisi tra la Comunità e la Repubblica di Islanda riguardo al regime da applicare, nel periodo compreso fra il 1° gennaio e il 28 febbraio 1986, agli scambi tra la Spagna e il Portogallo, da un lato, e l'Islanda, dall'altro, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunità europee, la quale ha efficacia il 1° gennaio 1986.

Considerando che gli adattamenti degli accordi e delle intese, ivi compresi gli scambi di lettere, esistenti tra la Comunità economica europea, gli stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e il Suo paese, dall'altro, potrebbero non essere ancora stati ultimati prima della data dell'adesione, Le confermo la proposta di convenire che, per quanto riguarda la Comunità, nel periodo suddetto, il regime degli scambi fra Spagna e Portogallo, da un lato, e il Suo paese, dall'altro, resti invariato, fatti salvi i risultati dei negoziati in corso.

Per quanto concerne la Repubblica di Islanda, essa manterrà nei confronti della Spagna e del Portogallo il regime di scambi attualmente in vigore; fatti salvi i risultati dei negoziati in corso.

La prego di confermarmi l'accordo del Suo governo su quanto precede ».

Mi pregio confermarLe che il mio governo è d'accordo sul contenuto di tale lettera.

Voglia gradire, Signor ....., i sensi della mia profonda stima.

A nome del governo
della Repubblica di Islanda

A. *Lettera delle Comunità*

Bruxelles, ...

Signor .....

mi pregio far riferimento ai negoziati svoltisi tra la Comunità e il Regno di Norvegia, riguardo al regime da applicare, nel periodo compreso fra il 1° gennaio e il 28 febbraio 1986, agli scambi tra la Spagna e il Portogallo, da un lato, e la Norvegia, dall'altro, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunità europee, la quale ha efficacia il 1° gennaio 1986.

Considerando che gli adattamenti degli accordi e delle intese, ivi compresi gli scambi di lettere, esistenti tra la Comunità economica europea, gli stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e il Suo paese, dall'altro, potrebbero non essere ancora stati ultimati prima della data dell'adesione, Le confermo la proposta di convenire che, per quanto riguarda la Comunità, nel periodo suddetto, il regime degli scambi fra Spagna e Portogallo, da un lato, e il Suo paese, dall'altro, resti invariato, fatti salvi i risultati dei negoziati in corso.

Per quanto concerne il Regno di Norvegia, essa manterrà nei confronti della Spagna e del Portogallo il regime di scambi attualmente in vigore, fatti salvi i risultati dei negoziati in corso.

La prego di confermarmi l'accordo del Suo governo su quanto precede.

Voglia gradire, Signor ....., i sensi della mia profonda stima.

A nome della Commissione
delle Comunità europee

A nome degli stati membri
della Comunità europea
del carbone e dell'acciaio

e a nome del Consiglio
delle Comunità europee

B. *Lettera della Norvegia*

Bruxelles, ...

Signor .....,

con lettera in data odierna Ella mi ha comunicato quanto segue :

« mi pregio far riferimento ai negoziati svoltisi tra la Comunità e il Regno di Norvegia, riguardo al regime da applicare, nel periodo compreso fra il 1° gennaio e il 28 febbraio 1986, agli scambi tra la Spagna e il Portogallo, da un lato, e la Norvegia, dall'altro, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunità europee, la quale ha efficacia il 1° gennaio 1986.

Considerando che gli adattamenti degli accordi e delle intese, ivi compresi gli scambi di lettere, esistenti tra la Comunità economica europea, gli stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e il Suo paese, dall'altro, potrebbero non essere ancora stati ultimati prima della data dell'adesione, Le confermo la proposta di convenire che, per quanto riguarda la Comunità, nel periodo suddetto, il regime degli scambi fra Spagna e Portogallo, da un lato, e il Suo paese, dall'altro, resti invariato, fatti salvi i risultati dei negoziati in corso.

Per quanto concerne il Regno di Norvegia, essa manterrà nei confronti della Spagna e del Portogallo il regime di scambi attualmente in vigore, fatti salvi i risultati dei negoziati in corso.

La prego di confermarmi l'accordo del Suo governo su quanto precede. ».

Mi pregio confermarLe che il mio governo è d'accordo sul contenuto di tale lettera.

Voglia gradire, Signor ....., i sensi della mia profonda stima.

A nome del governo
del Regno di Norvegia

A. *Lettera della Comunità*

Bruxelles, ...

Signor .....,

mi pregio far riferimento ai negoziati svoltisi tra la Comunità e la Svezia riguardo al regime da applicare, nel periodo compreso fra il 1° gennaio e il 28 febbraio 1986, agli scambi tra la Spagna e il Protogallo, da un lato, e la Svezia, dall'altro, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunità europee, la quale ha efficacia il 1° gennaio 1986.

Considerando che gli adattamenti degli accordi e delle intese, ivi compresi gli scambi di lettere, esistenti tra la Comunità economica europea, gli stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e il Suo paese, dall'altro, potrebbero non essere ancora stati ultimati prima della data dell'adesione, Le confermo la proposta di convenire che, per quanto riguarda la Comunità, nel periodo suddetto, il regime degli scambi fra Spagna e Portogallo, da un lato, e il Suo paese, dall'altro, resti invariato, fatti salvi i risultati dei negoziati in corso.

Per quanto concerne il Regno di Svezia, essa manterrà nei confronti della Spagna e del Portogallo il regime di scambi attualmente in vigore, fatti salvi i risultati dei negoziati in corso.

La prego di confermarmi l'accordo del Suo governo su quanto precede.

Voglia gradire, signor, ... i sensi della mia profonda stima.

A nome della Commissione
delle Comunità europee

A nome degli stati membri
della Comunità europea
del carbone e dell'acciaio

e a nome del Consiglio
delle Comunità europee

B. *Lettera della Svezia*

Bruxelles, ...

Signor .....,

con lettera in data odierna Ella mi ha comunicato quanto segue :

« mi pregio far riferimento ai negoziati svoltisi tra la Comunità e la Svezia riguardo al regime da applicare, nel periodo compreso fra il 1° gennaio e il 28 febbraio 1986, agli scambi tra la Spagna e il Portogallo, da un lato, e la Svezia, dall'altro, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunità europee, la quale ha efficacia il 1° gennaio 1986.

Considerando che gli adattamenti degli accordi e delle intese, ivi compresi gli scambi di lettere, esistenti tra la Comunità economica europea, gli stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e il Suo paese, dall'altro, potrebbero non essere ancora stati ultimati prima della data dell'adesione, Le confermo la proposta di convenire che, per quanto riguarda la Comunità, nel periodo suddetto, il regime degli scambi fra Spagna e Portogallo, da un lato, e il Suo paese, dall'altro, resti invariato, fatti salvi i risultati dei negoziati in corso.

Per quanto concerne il Regno di Svezia, essa manterrà nei confronti della Spagna e del Portogallo il regime di scambi attualmente in vigore, fatti salvi i risultati dei negoziati in corso.

La prego di confermarmi l'accordo del Suo governo su quanto precede. ».

Mi pregio confermarLe che il mio governo è d'accordo sul contenuto di tale lettera.

Voglia gradire, Signor ....., i sensi della mia profonda stima.

A nome del governo
del Regno di Svezia

A. *Lettera delle Comunità*

Bruxelles, ...

Signor .....,

mi pregio far riferimento all'adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità europea, la quale ha efficacia il 1° gennaio 1986, nonché ai negoziati condotti in questa occasione relativamente ad un protocollo aggiuntivo agli accordi di libero scambio fra la Confederazione svizzera e le Comunità europee.

A scopo precauzionale, qualora i negoziati non potessero essere ultimati in tempo, Le propongo di mantenere, nel periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 1986, il regime applicato prima dell'adesione agli scambi tra Svizzera, da un lato, e la Spagna e il Portogallo, dall'altro, lasciando impregiudicato l'esito dei negoziati in corso.

Rimane inteso che le parti si adopereranno per concludere il negoziato sui protocolli aggiuntivi in tempo utile, affinché questi possano entrare in vigore il 1° marzo 1986.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo su quanto precede.

Voglia gradire, Signor ....., i sensi della mia profonda stima.

A nome della Commissione delle Comunità europee

A nome degli stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio

e a nome del Consiglio delle Comunità europee

B. *Lettera della Svizzera*

Bruxelles, ...

Signor .....,

con lettera in data odierna Ella mi ha comunicato quanto segue:

« mi pregio far riferimento all'adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità europea, la quale ha efficacia il 1° gennaio 1986, nonché ai negoziati condotti in questa occasione relativamente ad un protocollo aggiuntivo agli accordi di libero scambio fra la Confederazione svizzera e le Comunità europee.

A scopo precauzionale, qualora i negoziati non potessero essere ultimati in tempo, Le propongo di mantenere, nel periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 1986, il regime applicato prima dell'adesione agli scambi tra Svizzera, da un lato, e la Spagna e il Portogallo, dall'altro, lasciando impregiudicato l'esito dei negoziati in corso.

Rimane inteso che le parti si adopereranno per concludere il negoziato sui protocolli aggiuntivi in tempo utile, affinché questi possano entrare in vigore il 1° marzo 1986.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo su quanto precede. ».

Mi pregio confermarLe che il mio governo è d'accordo sul contenuto di tale lettera.

Voglia gradire, Signor ....., i sensi della mia profonda stima.

A nome del governo della Confederazione svizzera

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO E COMMISSIONE

DECISIONE
DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO, E DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1985

relativa alla conclusione degli accordi, in forma di scambio di lettere, tra gli stati membri e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e rispettivamente la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera, dall'altro, sul regime applicabile agli scambi dal 1° gennaio 1986 al 28 febbraio 1986 tra la Spagna e il Portogallo, da un lato, e rispettivamente l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia, la Svezia e la Svizzera, dall'altro

(85/567/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO, E LA COMMISSIONE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 179 e 366,

considerando che in virtù dell'atto di adesione gli accordi e le intese del 22 luglio 1972 e del 5 ottobre 1973 tra gli stati membri e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato e rispettivamente la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera, dall'altro, devono essere applicati dal Regno di Spagna e dalla Repubblica portoghese a decorrere dal 1° gennaio 1986 ;

considerando che è tuttavia opportuno concludere con detti paesi dei protocolli che stabiliscano gli adattamenti e le misure transitorie necessari per l'applicazione di detti accordi e intese ;

considerando che la Commissione ha condotto a tal fine negoziati con i detti paesi e che i negoziati sono sfociati in accordi sul regime da applicare agli scambi tra la Spagna e il Portogallo da un lato, e i detti paesi, dall'altro, per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 28 febbraio 1986 ;

considerando che i negoziati sul regime transitorio da applicare oltre il 28 febbraio 1986 sono tuttora in corso e che la presente decisione deve lasciarne impregiudicato l'esito ;

considerando che, in virtù dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo, le istituzioni delle Comunità possono adottare, prima dell'adesione, le misure di cui all'articolo 396 dell'atto di adesione e che dette misure entrano in vigore con riserva ed alla data dell'entrata in vigore del suddetto trattato,

DECIDONO :

Articolo 1

Sono approvati, a nome degli stati membri e della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, gli accordi in forma di scambio di lettere tra gli stati membri e la

Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e rispettivamente la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera, dall'altro, sul regime applicabile dal 1° gennaio al 28 febbraio 1986 agli scambi tra la Spagna e il Portogallo, da un lato, e rispettivamente l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia, la Svezia e la Svizzera, dall'altro, per i prodotti coperti dal trattato CECA.

Il testo degli accordi è accluso alla presente decisione (1).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio e la Commissione sono abilitati a firmare l'accordo di cui all'articolo 1, allo scopo di impegnare gli stati membri e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.

Per la Commissione	*A nome degli stati membri*
Il Presidente	*Il Presidente del Consiglio*
Jacques DELORS	R. KRIEPS

(1) Vedi pagina 27 della presente Gazzetta ufficiale.

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1985

che modifica, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo, la decisione 83/516/CEE relativa ai compiti del Fondo sociale europeo

(85/568/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 126,

visto il progetto di decisione presentato dalla Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'articolo 7, paragrafo 3, della decisione 83/516/CEE (1) prevede che il 40 % del totale degli stanziamenti disponibili per le azioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della medesima decisione sia destinato ad azioni a favore dell'occupazione in Groenlandia, in Grecia, nei dipartimenti francesi d'oltremare, in Irlanda, nel Mezzogiorno e nell'Irlanda del Nord ; che a seguito del ritiro della Groenlandia dalla Comunità, la menzione di questa regione è divenuta caduca ;

considerando che, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo, è opportuno adattare la normativa comunitaria, in particolare conformemente alla dichiarazione della Comunità economica europea relativa alla partecipazione della Spagna e del Portogallo al beneficio delle risorse del Fondo sociale europeo, allegata all'atto finale del trattato di adesione ;

considerando che è opportuno, per quanto riguarda l'articolo 7, paragrafo 3, della decisione 83/516/CEE, definire le regioni della Spagna e del Portogallo particolarmente svantaggiate sul piano economico e sociale, nelle quali le azioni volte a promuovere l'occupazione beneficiano di un'assegnazione degli stanziamenti disponibili per le azioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 83/516/CEE ;

considerando che occorre aumentare la percentuale di tale assegnazione onde creare un nuovo equilibrio finanziario tra le azioni a favore dell'occupazione nelle regioni particolarmente svantaggiate, da un lato, e nelle altre zone caratterizzate da una disoccupazione elevata e di lunga durata e/o da ristrutturazione industriale e settoriale, dall'altro,

DECIDE :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 7, paragrafo 3, della decisione 83/516/CEE è sostituito dal testo seguente :

« 3. Dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1988 il 44,5 % degli stanziamenti disponibili per le azioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, è riservato ad azioni ammissibili e conformi agli orientamenti per la gestione del Fondo, dirette a promuovere l'occupazione in Grecia, nelle regioni autonome di Andalusia, Canarie, Castiglia-León, Castiglia-La Mancia, Estremadura, Galizia, Murcia, nelle « ciudades » di Ceuta e Melilla, nei dipartimenti francesi d'oltremare, in Irlanda, nel Mezzogiorno, in Portogallo e nell'Irlanda del Nord. Gli stanziamenti residui verranno concentrati su azioni a favore dello sviluppo dell'occupazione nelle altre zone caratterizzate da una disoccupazione elevata e di lunga durata e/o da ristrutturazione industriale e settoriale. ».

Articolo 2

La presente decisione ha efficacia il 1° gennaio 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. KRIEPS

(1) GU n. L 289 del 22. 10. 1983, pag. 38.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1985

relativa alla conclusione dell'accordo di disciplina concertata tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia sugli scambi reciproci di formaggi

(85/569/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

visto l'accordo temporaneo di disciplina concertata tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo suddetto scade il 31 dicembre 1985 ; che è risultato opportuno, sulla base dell'esperienza acquisita, concludere un nuovo accordo ;

considerando che la Commissione ha avviato a questo propositio negoziati con la Repubblica di Finlandia ed è pervenuta ad un accordo soddisfacente con detto stato,

DECIDE :

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo di disciplina concertata tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia sugli scambi reciproci di formaggi.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. KRIEPS

ACCORDO

di disciplina concertata tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia sugli scambi reciproci di formaggi

La Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia hanno proceduto a consultazioni sugli scambi reciproci di formaggi.

Durante le consultazioni, le due parti hanno constatato che sarebbe opportuno, alla luce dell'esperienza acquisita, concludere un nuovo accordo con le disposizioni seguenti a decorrere dal 1° gennaio 1986.

1. La Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia convengono che i dazi all'importazione siano limitati, per i quantitativi annui di formaggi sotto elencati, ai seguenti livelli :

a) *All'importazione nella Comunità*

Formaggi della voce 04.04 della tariffa doganale comune, originari e provenienti dalla Finlandia, accompagnati da un certificato riconosciuto :

	Dazi all'importazione (ECU/100 kg)	*Quantitativi*
— Finlandia, avente un tenore minimo di materie grasse di 45 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 100 giorni, in blocchi rettangolari, di peso netto uguale o superiore a 30 kg, della sottovoce 04.04 E I b) 2 della tariffa doganale comune	18,13	6 850 t (1) di cui un massimo di 3 000 t per la categoria Finlandia
— Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse, diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi un tenore minimo di materie grasse di 45 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno tre mesi, della sottovoce 04.04 A della tariffa doganale comune :		
— in forme standard	18,13	
— in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, con la crosta almeno da un lato, di peso netto uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg	18,13	1 700 t (1)
— Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere, nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi se non l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed, eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto « Schabziger »), condizionati per la vendita al minuto, aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca inferiore o uguale a 56 %, della sottovoce 04.04 D della tariffa doganale comune	36,27	700 t
— Tilsit, Turunmaa e Lappi della sottovoce 04.04 E I b) 2 della tariffa doganale comune	60	

(1) I quantitativi assegnati a queste categorie di formaggi sono intercambiabili entro il limite del 25 % dei quantitativi indicati.

b) *All'importazione in Finlandia*

Formaggi della voce 04.04 della tariffa doganale della Finlandia, originari e provenienti dalla Comunità, accompagnati da un titolo di qualità e di origine riconosciuto :

		Dazi all'importazione	*Quantitativi*
04.04.150	Formaggi freschi, latticini	2/3 del prelievo	1 500 t senza restrizioni relative ai tipi e alle qualità dei formaggi
200	Formaggi fusi	1/3 del prelievo	
300	Formaggi di siero	2/3 del prelievo	
400	Formaggi a pasta muffita	1/6 del prelievo	
901	Formaggi del tipo Emmental	Prelievo intero	
902	Formaggi del tipo Edam	Prelievo intero	
909	Altri formaggi		
	— « formaggi a pasta molle stagionati » (1)	1/6 del prelievo	
	— altri	1/3 del prelievo	

2. La Repubblica di Finlandia s'impegna a prendere le misure necessarie per garantire che :

— da un lato, non siano superati i quantitativi concordati all'esportazione dalla Finlandia verso la Comunità economica europea (vedi punto 1, lettera a)) ;

— dall'altro, siano rilasciate licenze all'importazione in modo regolare e tale che possano essere realizzati i quantitativi concordati per l'importazione in Finlandia dalla Comunità (vedi punto 1, lettera b)).

La Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia faranno in modo che i reciproci vantaggi concessi non vengano compromessi da altre misure all'importazione.

3. La Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia si impegnano, ciascuna per quanto la riguarda, a vigilare affinché i prezzi praticati dai rispettivi esportatori non provochino difficoltà sul mercato del paese importatore.

Esse concordano al riguardo di istituire un dispositivo di mutua informazione e di cooperazione, gli elementi del quale figurano nell'allegato del presente accordo.

Qualora sorgano difficoltà in ordine ai prezzi praticati, si procederà al più presto, su richiesta di una delle parti, a consultazioni per l'adozione di misure correttive adeguate.

4. Le due parti potranno consultarsi in qualsiasi momento sul funzionamento del presente accordo e modificarlo eventualmente di comune intesa, in funzione soprattutto dell'evoluzione dei prezzi di mercato, della produzione, della commercializzazione e del consumo dei formaggi di produzione interna e importati.

---

(1) Per « formaggi a pasta molle stagionati » si intendono i formaggi trattati o fatti stagionare mediante agenti biologici quali le muffe, i lieviti o altri organismi che hanno provocato la formazione di una crosta visibile sulla superficie del formaggio. Gli effetti del trattamento o della stagionatura devono progredire visibilmente dalla superficie verso l'interno del formaggio.

Il tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, non è inferiore a 50 %.

Il tenore, in peso, di acqua nella materia non grassa non deve essere inferiore a 65 %.

A titolo di esempio, possono corrispondere a questa definizione i formaggi seguenti :

Bibress	Coulommiers	Munster
Brie	Epoisse	Pont-l'Évêque
Camembert	Herve	Reblochon
Cambré	Limbourg	Saint-Marcellin
Carré de l'Est	Livarot	Taleggio
Chaource	Maroilles	

Formaggi commercializzati con un marchio di fabbrica (esempio) :

Boursault	Ducs (Suprême des)
Caprice des Dieux	Explorateur.

In particolare, se nel corso di un anno contingentario vengono raggiunti i quantitativi fissati all'importazione nella Comunità e/o in Finlandia, le due parti si consulteranno, a richiesta dell'una o dell'altra, per esaminare la possibilità di modificare i quantitativi fissati inizialmente.

5. Il presente accordo potrà essere denunciato mediante preavviso di un anno dato per iscritto.

   Qualora ci si avvalesse di tale disposizione, ciascuna delle due parti si riserva i diritti che deteneva prima della conclusione del presente accordo.

6. Il presente accordo sostituisce l'accordo temporaneo di disciplina concertata tra la Repubblica di Finlandia e la Comunità economica europea sugli scambi reciproci di formaggi, firmato il 9 dicembre 1981 e modificato, da ultimo, con lo scambio di lettere del 23 gennaio 1985.

Fatto a Bruxelles, addì .....

Per il governo della Repubblica di Finlandia	*A nome del Consiglio delle Comunità europee*

ALLEGATO

Mutua informazione

Per evitare che i prezzi praticati dagli esportatori siano tali da creare difficoltà sul mercato del paese importatore, sono istituiti i seguenti meccanismi d'informazione e di cooperazione :

a) La Finlandia fornisce alla Commissione delle Comunità europee le seguenti informazioni per ciascuna delle categorie di formaggi comprese nell'accordo :

   — due settimane prima dell'inizio di ogni trimestre, le prospettive delle importazioni finlandesi verso la Comunità per il trimestre successivo (quantitativi previsti, prezzi franco frontiera finlandese presumibili, mercati di destinazione prevedibili) ;

   — due settimane dopo la fine di ciascun trimestre, le esportazioni finlandesi effettive realizzate verso la Comunità nel trimestre precedente (quantitativi esportati, prezzi franco frontiera finlandese effettivamente praticati, stati membri della Comunità destinatari).

b) La Commissione delle Comunità europee fornisce periodicamente le quotazioni e tutte le altre informazioni utili relative al mercato dei formaggi di produzione interna ed importati.

Lettera n. 1

Signor . . . . . ,

ho l'onore di riferirmi all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia sugli scambi reciproci di formaggi ed alle consultazioni tenutesi il 25 luglio 1985 circa le condizioni per la proroga di detto accordo.

Le confermo che, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità, quest'ultima è disposta ad avviare quanto prima negoziati per adattare l'accordo in modo da tener conto delle relazioni commerciali bilaterali tra i paesi aderenti e la Finlandia.

Le sarei grato se vorrà accusare ricevuta della presente.

Voglia gradire, Signor . . . . . , l'espressione della mia profonda stima.

A nome del Consiglio
delle Comunità europee

Lettera n. 2

Signor . . . . . ,

mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta :

« ho l'onore di riferirmi all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia sugli scambi reciproci di formaggi ed alle consultazioni tenutesi il 25 luglio 1985 circa le condizioni per la proroga di detto accordo.

Le confermo che, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità, quest'ultima è disposta ad avviare quanto prima negoziati per adattare l'accordo in modo da tener conto delle relazioni commerciali bilaterali tra i paesi aderenti e la Finlandia.

Le sarei grato se vorrà accusare ricevuta della presente. ».

Voglia gradire, Signor . . . . . , l'espressione della mia profonda stima.

Per il governo della
Repubblica di Finlandia

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1985

relativa alla conclusione dell'accordo, in forma di verbale concordato, che proroga l'accordo temporaneo di disciplina concertata tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria sugli scambi reciproci di formaggi

(85/570/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

visto l'accordo temporaneo di disciplina concertata tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo suddetto scade il 31 dicembre 1985 ; che è risultato opportuno, sulla base dell'esperienza acquisita, prorogarne la validità per un periodo di un anno ;

considerando che la Commissione ha avviato a questo proposito negoziati con la Repubblica d'Austria ed è pervenuta ad un accordo soddisfacente con detto stato,

DECIDE :

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo in forma di verbale concordato che proroga l'accordo temporaneo di disciplina concertata tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria sugli scambi reciproci di formaggi.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo, allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. KRIEPS

ACCORDO

in forma di verbale concordato che proroga l'accordo temporaneo di disciplina concertata tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria sugli scambi reciproci di formaggi

VERBALE CONCORDATO

Al termine delle consultazioni che hanno avuto luogo il 24 luglio 1985 tra le delegazioni dell'Austria e della Commissione delle Comunità europee in merito alla proroga dell'accordo temporaneo di disciplina concertata sugli scambi reciproci di formaggi, le due delegazioni hanno convenuto — con riserva di approvazione da parte delle loro rispettive autorità — quanto segue :

1. È prorogato di un anno l'accordo temporaneo di disciplina concertata tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria sugli scambi reciproci di formaggi, firmato il 21 ottobre 1981 e modificato, da ultimo, dallo scambio di lettere in data 20 marzo 1984.

2. Avranno luogo quanto prima consultazioni per decidere se ed a quali condizioni si debba modificare o prorogare l'accordo.

3. Le due delegazioni hanno convenuto di procedere allo scambio di lettere figurante in allegato al fine di prendere in considerazione le conseguenze che l'ampliamento della Comunità avrà per quanto riguarda l'accordo sugli scambi di formaggi.

Bruxelles, addì 24 luglio 1985.

Per la delegazione dell'Austria

Per la delegazione della Commissione delle Comunità europee

Lettera n. 1

Signor .....,

ho l'onore di riferirmi all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria sugli scambi reciproci di formaggi, nonché alle consultazioni tenutesi in data 24 luglio 1985 in merito alle condizioni per la proroga dello stesso.

Le confermo che, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità, quest'ultima è disposta ad avviare quanto prima negoziati per adattare l'accordo in modo da tener conto delle relazioni commerciali bilaterali tra i nuovi stati aderenti e l'Austria.

Le sarò grato se vorrà accusare ricevuta della presente.

Voglia gradire, Signor ....., l'espressione della mia più profonda stima.

A nome del Consiglio
delle Comunità europee

Lettera n. 2

Signor .....,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna, redatta come segue:

« ho l'onore di riferirmi all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria sugli scambi reciproci di formaggi, nonché alle consultazioni tenutesi in data 24 luglio 1985 in merito alle condizioni per la proroga dello stesso.

Le confermo che, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità, quest'ultima è disposta ad avviare quanto prima negoziati per adattare l'accordo in modo da tener conto delle relazioni commerciali bilaterali tra i nuovi stati aderenti e l'Austria.

Le sarò grato se vorrà accusare ricevuta della presente. ».

Voglia gradire, Signor ....., l'espressione della mia più profonda stima.

Per il governo
della Repubblica d'Austria